

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
26 aprile 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 375/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli** (Versione codificata) 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento ⁽¹⁾** 57
- Regolamento (CE) n. 378/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di aprile 2008 dal regolamento (CE) n. 327/98..... 85
- Regolamento (CE) n. 379/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006 87

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** 88
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2008/329/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 aprile 2008, che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza [notificata con il numero C(2008) 1484] ⁽¹⁾** 90

2008/330/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 aprile 2008, che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 1482] ⁽¹⁾** 94

2008/331/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 aprile 2008, che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 1572] ⁽¹⁾.....** 97

2008/332/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 aprile 2008, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2008 [notificata con il numero C(2008) 1570].....** 99
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici (GU L 346 del 29.12.2007)** 103



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 375/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	71,4
	MA	61,3
	TN	112,0
	TR	117,9
	ZZ	90,7
0707 00 05	JO	178,8
	MK	112,1
	TR	109,0
	ZZ	133,3
0709 90 70	MA	92,6
	MK	68,1
	TR	106,6
	ZZ	89,1
0805 10 20	EG	56,9
	IL	62,3
	MA	46,9
	TN	53,7
	TR	54,8
	US	45,4
	ZZ	53,3
0805 50 10	AR	70,7
	EG	126,4
	IL	131,5
	MK	118,8
	TR	127,1
	US	117,8
	ZA	123,8
	ZZ	116,6
0808 10 80	AR	89,9
	BR	83,0
	CA	115,6
	CL	93,4
	CN	93,1
	MK	65,0
	NZ	118,8
	US	119,3
	UY	76,8
	ZA	73,8
	ZZ	92,9
0808 20 50	AR	89,2
	AU	88,5
	CL	108,1
	CN	41,4
	NZ	201,7
	ZA	100,5
	ZZ	104,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 376/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa di prodotti agricoli è soggetta alla presentazione di detti titoli. Occorre pertanto precisarne il campo d'applicazione, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto.
- (3) Qualora taluni prodotti siano posti sotto il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione. Per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica. Tuttavia, quando il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte da paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi.

(¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) dal 1° luglio 2008.

(²) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

(³) Cfr. allegato IV.

(4) I titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati. Nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare dalla presentazione dei titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata le operazioni che interessano quantitativi di scarsa entità.

(5) Non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità. Per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi. Per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽⁴⁾.

(6) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo.

(7) Per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti.

(8) La regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità. Una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione di titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri.

(9) L'impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell'attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter utilizzare anche i procedimenti informatici ed elettronici in occasione del rilascio e dell'utilizzazione dei titoli.

(⁴) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

- (10) I regolamenti comunitari istitutivi di tali titoli dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli. Occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare.
- (11) Il titolo da utilizzare recante fissazione anticipata della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria del prodotto. Per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche previste. Pertanto, qualora il componente in base al quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo.
- (12) Talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione. Tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati. In tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una corretta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di tali regimi quantitativi. La prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti. È possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi.
- (13) L'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo. Per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione.
- (14) Tenuto conto che, in pratica, l'utilizzatore del titolo può essere diverso dal titolare o dal cessionario del titolo stesso, è opportuno, per motivi di certezza giuridica e di efficienza nella gestione, specificare chi è autorizzato a impiegare il titolo. A tale scopo occorre stabilire un collegamento tra il titolare del titolo e la persona che effettua la dichiarazione doganale.
- (15) Il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.
- (16) Nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, è possibile esonerare dalla presentazione del titolo ai servizi doganali qualora tale presentazione possa essere effettuata in un secondo tempo. Tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.
- (17) Per motivi di semplificazione, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo dei titoli, che preveda la conservazione del titolo da parte dell'organismo emittente, o eventualmente da parte dell'organismo pagatore se si tratta di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.
- (18) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio. Nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o a inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli o degli estratti errati e il rilascio di titoli opportunamente corretti.
- (19) Se un prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, o all'appendice I, titolo X, capitolo 1, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno della stessa. In caso di applicazione di uno di tali regimi, è opportuno, per motivi di semplificazione della procedura amministrativa, prevedere modalità particolari per lo svincolo della cauzione.
- (20) Può verificarsi, in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, che il documento comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione, nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽²⁾. Una tale situazione può creare intralci al commercio. In tali casi, occorre riconoscere come equivalenti altri documenti.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19).

- (21) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'importazione o l'esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente. È opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia, specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti. In tali casi, l'obbligo di importare o esportare può essere considerato come annullato o la durata di validità del titolo può essere prorogata. Tuttavia, per evitare eventuali perturbazioni nella gestione di mercato, occorre limitare detta proroga a un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla scadenza della validità iniziale.
- (22) Per semplificare la procedura amministrativa, è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l'importo totale incamerato è trascurabile.
- (23) Lo svincolo della cauzione costituita al momento del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione agli organismi competenti della prova che le merci in oggetto hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
- (24) Può accadere che la cauzione venga svincolata, per vari motivi, senza che l'obbligo di importare o di esportare sia stato effettivamente rispettato. In tal caso, occorre ricostruire la cauzione indebitamente svincolata.
- (25) Al fine di sfruttare pienamente le possibilità di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano delle restituzioni, risulta necessario creare un meccanismo che incentivi gli operatori a restituire rapidamente all'organismo emittente i titoli che non prevedono di utilizzare. Occorre inoltre creare un meccanismo che incoraggi gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo emittente dopo la data di scadenza, in modo che le quantità non utilizzate possano essere reimpiegate quanto prima possibile.
- (26) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini⁽¹⁾, se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina allo spirare del giorno lavorativo successivo. In virtù di tale disposizione, il periodo di utilizzazione dei titoli viene in alcuni casi prolungato. La misura in causa, intesa a facilitare gli scambi, non deve avere per effetto di modificare le condizioni economiche delle operazioni d'importazione o di esportazione.
- (27) In alcuni settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione. Tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere eventualmente, soprattutto in caso di difficoltà, le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse. Occorre precisare che la possibilità di sospensione concerne anche i titoli chiesti nell'ambito dell'articolo 47 del presente regolamento e che, decorso il periodo di riflessione, la domanda di titolo non può più essere colpita da una nuova misura di sospensione.
- (28) A norma dell'articolo 844, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti agricoli esportati in base a un titolo di esportazione o di fissazione anticipata beneficiano delle disposizioni relative al regime delle merci in reintroduzione unicamente ove si ottemperi alle disposizioni comunitarie in materia di titoli. È necessario prevedere modalità particolari di applicazioni del regime dei titoli per i prodotti che beneficiano delle disposizioni del suddetto regime.
- (29) A norma dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le merci immesse in libera pratica corredate di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata possono beneficiare del regime di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione solamente se è accertato che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il titolo.
- (30) L'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ha previsto, in generale, talune modalità d'applicazione dell'articolo 896 dello stesso regolamento, in particolare che le autorità incaricate del rilascio dei titoli debbano fornire un attestato.
- (31) È necessario stabilire nel presente regolamento l'insieme delle modalità necessarie all'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In taluni casi, è possibile soddisfare alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 senza dover utilizzare l'attestato di cui all'articolo 880 dello stesso regolamento.
- (32) Quando i titoli d'importazione sono utilizzati per fissare il dazio preferenziale all'importazione nell'ambito di contingenti tariffari può esistere un rischio di frode consistente nell'utilizzazione di titoli falsificati, specie nei casi in cui ci sia una forte differenza tra dazio pieno e dazio ridotto o dazio zero. Per ovviare a tale rischio di frode occorre creare un meccanismo di controllo dell'autenticità dei titoli presentati.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(33) Se un titolo d'importazione valido per un prodotto agricolo viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime è attribuito agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere accompagnato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale dev'essere applicato fino a concorrenza della quantità per la quale è stato rilasciato il titolo. Tuttavia, per agevolare l'operazione d'importazione, occorre ammettere la tolleranza di cui all'articolo 7, paragrafo 4, ma precisando al tempo stesso che la parte delle quantità che, a causa di tale tolleranza, supera la quantità indicata sul titolo non beneficia del regime preferenziale e dev'essere importata a dazio intero.

(34) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PORTATA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, di seguito «titoli», istituito o previsto dagli articoli seguenti:

— articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ⁽¹⁾ (carni suine),

— articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽²⁾ (uova),

— articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽³⁾ (pollame),

— articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio ⁽⁴⁾ (ovoalbumina e lattoalbumina),

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

— articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾ (carni bovine),

— articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),

— articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽⁷⁾ (vini),

— articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio ⁽⁸⁾ (carni ovine e caprine),

— articolo 9 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (cereali),

— articolo 10 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio ⁽⁹⁾ (riso),

— articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ (olio d'oliva e olive da tavola),

— articolo 22 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ⁽¹¹⁾ (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato),

— articolo 4 del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio ⁽¹²⁾ (sementi),

— articolo 23 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio ⁽¹³⁾ (zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina),

— articoli da 28 a 32 e articolo 40 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio ⁽¹⁴⁾ (ortofruttili),

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽⁷⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽⁹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° settembre 2008.

⁽¹⁰⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37. Il regolamento (CE) n. 865/2004 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽¹¹⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

⁽¹²⁾ GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Il regolamento (CE) n. 1947/2005 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° luglio 2008.

⁽¹³⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1° ottobre 2008.

⁽¹⁴⁾ GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

— parte III, capo II, sezione I e parte III, capo III, sezione I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (piante vive e floricoltura, banane e alcole).

CAPO II

CAMPO D'APPLICAZIONE DEI TITOLI

Articolo 2

Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per i prodotti:

- a) che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità; o
- b) per i quali l'esportazione è effettuata:
 - i) nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente; ovvero
 - ii) nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei dazi all'esportazione, di cui all'articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

1. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica, sempreché quest'ultimo sia soggetto alla presentazione di un tale titolo.

2. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti a uno dei regime di cui al paragrafo 1 e contenenti contemporaneamente:

- a) uno o più prodotti di base che si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, ma che attualmente non lo sono più dal momento che sono stati incorporati nel prodotto effettivamente immesso in libera pratica; e
- b) uno o più prodotti di base che non si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;

in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento, è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per ciascuno dei prodotti di base di cui alla lettera b) del presente paragrafo, effettivamente utilizzato, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

Tuttavia, il titolo d'importazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente immesso in libera pratica non è soggetto alla presentazione di tale titolo.

3. Il titolo o i titoli d'importazione presentati all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto nei casi indicati nei paragrafi 1 e 2 non possono comportare fissazione anticipata.

4. All'atto dell'esportazione di un prodotto sottoposto a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenente uno o più prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo di esportazione per ciascuno di questi prodotti di base, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

Tuttavia, il titolo di esportazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente esportato non è soggetto alla presentazione di tale titolo, fatte salve le disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione di cui al terzo comma.

All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione all'esportazione fissata in anticipo per uno o più dei loro componenti, ai fini dell'applicazione del regime dei titoli viene presa in considerazione esclusivamente la situazione doganale di ciascuno dei componenti in causa.

Articolo 4

1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni:

- a) di cui agli articoli 36, 40, 44 e 45 e all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999; oppure
- b) di natura non commerciale; o
- c) di cui al regolamento (CEE) n. 918/83; o
- d) i cui quantitativi sono inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell'allegato II.

In deroga alle disposizioni del primo comma, un titolo deve essere presentato quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.

Gli Stati membri adottano misure per evitare abusi nell'applicazione del presente paragrafo, in particolare quando una sola operazione d'importazione o d'esportazione è coperta da più dichiarazioni d'importazione o d'esportazione chiaramente prive di qualsiasi giustificazione economica o di altra natura.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono considerate operazioni di natura non commerciale:

- a) nel caso di importazioni, quelle effettuate da privati o, nel caso di spedizioni, quelle destinate a privati e che rispondono a criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari del titolo II, lettera D, punto 2, della nomenclatura combinata;

b) nel caso di esportazioni, quelle effettuate da privati e che rispondono, *mutatis mutandis*, ai criteri di cui alla lettera a).

3. Gli Stati membri sono autorizzati a non esigere titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) gli interessati che intendono beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni;
- b) le spedizioni sono occasionali, riguardano prodotti e merci vari e sono limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e
- c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione e/o all'impiego dei prodotti o merci e al buon fine dell'operazione.

La casella 44 della dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura: «Nessuna restituzione — articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 376/2008».

Articolo 5

All'immissione in libera pratica di prodotti che beneficiano delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, concernenti il cosiddetto «regime delle merci in reintroduzione», non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo.

Articolo 6

1. Nessun titolo d'esportazione è richiesto, né può essere presentato al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione dei prodotti per i quali l'esportatore dimostri che relativamente a tali prodotti è stata presa una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, conformemente alle disposizioni del titolo VII, capo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti accettano la dichiarazione di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Portata dei titoli e degli estratti di titoli

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione o d'esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Il titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione obbliga a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specificato dei prodotti in questione.

Se l'esportazione dei prodotti è soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione, il titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina il diritto di esportare e il diritto alla restituzione.

Se l'esportazione dei prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione, il titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina soltanto il diritto alla restituzione.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. I titoli obbligano a importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui all'articolo 47 e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti.

4. Allorché il quantitativo importato o esportato è superiore del 5 % al massimo del quantitativo indicato nel titolo, esso è considerato importato o esportato in base a quest'ultimo.

5. Allorché il quantitativo importato o esportato è inferiore del 5 % al massimo del quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

6. Per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 5 % ivi previsto viene arrotondato, eventualmente, al numero intero di capi immediatamente superiore.

7. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo.

Articolo 8

1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. Il trasferimento può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

2. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto.

In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato III, parte A.

3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organismo emittente o l'organismo o uno degli organismi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto:

- a) il nome e l'indirizzo del cessionario, o la dicitura di cui al paragrafo 2;
- b) la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.

4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.

Articolo 9

Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

Articolo 10

I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

Articolo 11

1. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un miscuglio, il miscuglio esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio.

2. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un assortimento, il tasso fissato in anticipo si applica soltanto al componente che ha la stessa classificazione tariffaria dell'assortimento.

SEZIONE 2

Domanda e rilascio di titoli

Articolo 12

1. Le domande di titolo sono inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e/o compilati in conformità dell'articolo 17, pena l'irricevibilità.

Tuttavia, l'organismo competente può considerare ricevibile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione scritta e/o il messaggio elettronico siano seguiti dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 17. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data in cui la telecomunicazione scritta o il messaggio elettronico sono giunti all'organismo competente. Questa esigenza non inficia la validità della domanda presentata tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.

Ove le domande di titolo siano presentate su supporto informatico, le autorità competenti dello Stato membro stabiliscono le modalità per la sostituzione della firma manoscritta con un'altra tecnica, eventualmente mediante l'utilizzo di un codice.

2. La domanda di titolo può essere revocata soltanto mediante lettera, telecomunicazione scritta o messaggio elettronico pervenuti all'organismo competente, salvo casi di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.

Articolo 13

1. La domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione e il titolo stesso recano, nella casella 16, l'indicazione del codice a dodici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, qualora il tasso delle restituzioni risulti identico per diversi codici di prodotto appartenenti a una stessa categoria, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e negli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercati, detti codici possono figurare congiuntamente sulle domande di titoli e sui titoli stessi.

2. Ove il tasso di restituzione risulti differenziato a seconda della destinazione, nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli devono essere indicati il paese o, se del caso, la zona di destinazione.

3. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, quando un gruppo di prodotti viene definito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, i codici dei prodotti appartenenti al gruppo possono essere indicati nella domanda di titolo e nel titolo stesso, nella casella 22, preceduti dalla seguente dicitura: «gruppo di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999».

Articolo 14

1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.

2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.

3. Se per un titolo l'importo totale della cauzione è inferiore o pari a 100 EUR o se il titolo è compilato a nome di un organismo d'intervento, la cauzione non è richiesta.

4. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle facoltà di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'importo della cauzione viene richiesto allo scadere del termine di due mesi dalla data di scadenza del titolo.

5. La cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari a tal fine riconosciuti dallo Stato membro d'esportazione. Lo Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione gli organismi a scopi umanitari riconosciuti.

6. Ove si applichino i paragrafi 3, 4 e 5, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 15

Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato III, parte B, del presente regolamento.

La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuarsi nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare.

Articolo 16

1. Per «giorno della presentazione della domanda di titolo» si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda, sempreché la riceva entro le ore 13, indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione o posta elettronica.

2. Le domande di titolo pervenute all'organismo competente un sabato, una domenica, un giorno festivo ovvero un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione effettiva.

3. Quando è previsto un periodo specifico per la presentazione delle domande di titoli, espresso in numero di giorni, e l'ultimo giorno di tale periodo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo suddetto termina alle ore 13 del primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, tale proroga non è presa in considerazione nel calcolo degli importi fissati dal titolo o per determinarne la durata di validità.

4. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora locale del Belgio.

Articolo 17

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 18, paragrafo 1, le domande di titoli, i titoli e gli estratti di titoli sono compilati su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I. I formulari sono compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti.

2. I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma.

Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo.

I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso pari almeno a 40 grammi al metro quadrato. Il formato è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima compresa tra 5 mm in meno e 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza; l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esportazione.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: «AT» per l'Austria, «BE» per il Belgio, «BG» per la Bulgaria, «CZ» per la Repubblica ceca, «CY» per Cipro, «DE» per la Germania, «DK» per la Danimarca, «EE» per l'Estonia, «EL» per la Grecia, «ES» per la Spagna, «FI» per la Finlandia, «FR» per la Francia, «HU» per l'Ungheria, «IE» per l'Irlanda, «IT» per l'Italia, «LU» per il Lussemburgo, «LT» per la Lituania, «LV» per la Lettonia, «MT» per Malta, «NL» per i Paesi Bassi, «PL» per la Polonia, «PT» per il Portogallo, «RO» per la Romania, «SE» per la Svezia, «SI» per la Slovenia, «SK» per la Slovacchia e «UK» per il Regno Unito.

Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.

5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità,

designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.

7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 18

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, i titoli possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Tali titoli sono denominati di seguito «titoli elettronici».

Per quanto riguarda il suo contenuto, il titolo elettronico deve essere identico a quello su carta.

2. Il titolare o il cessionario del titolo, qualora debba utilizzare il titolo elettronico in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio, ne chiede un estratto.

L'estratto è rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, sull'apposito formulario previsto nell'articolo 17.

L'uso eventuale di tale estratto in uno Stato membro collegato al sistema informatico di rilascio è limitato all'estratto su carta.

Articolo 19

1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in euro da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione soltanto delle prime due. In tal caso, la seconda cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza è inferiore a 5.

2. Tuttavia, se la conversione di somme espresse in euro si effettua in sterline, il limite delle prime due cifre decimali, di cui al paragrafo 1, è sostituito dal limite delle prime quattro cifre decimali. In tal caso, la quarta cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la quinta decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la quinta decimale è inferiore a 5.

Articolo 20

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18 sui titoli elettronici, i titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto «esemplare per l'organismo emittente» e recante il numero 2, rimane presso l'organismo stesso.

2. Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica:

- a) nelle caselle 17 e 18 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;
- b) nella casella 11 del titolo, l'importo della corrispondente cauzione.

La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata.

Articolo 21

1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, l'organismo emittente o uno degli organismi designati dagli Stati membri può rilasciare uno o più estratti del documento.

Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto «esemplare per l'organismo emittente» e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura «estratto».

2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo, unitamente all'esemplare n. 1 del relativo titolo, affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.

Articolo 22

1. Ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità. Tut-

tavia, il titolo può essere utilizzato soltanto a decorrere dal suo rilascio effettivo.

2. Può essere previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità.

SEZIONE 3

Utilizzazione dei titoli*Articolo 23*

1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata:

- a) nel caso di un titolo d'importazione, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa all'esportazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, punto i), del regolamento (CE) n. 800/1999, la dichiarazione in dogana deve essere effettuata dal titolare o, ove del caso, dal cessionario del titolo o dal loro rappresentante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente.

4. Se il quantitativo importato o esportato non corrisponde al quantitativo imputato sul titolo, l'imputazione del titolo è rettificata per tener conto del quantitativo effettivamente importato o esportato, nei limiti del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.

Articolo 24

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, uno Stato membro può consentire a che il titolo:

- a) venga depositato presso l'organismo emittente o l'autorità responsabile del pagamento della restituzione;

b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, venga conservato nella base di dati dell'organismo emittente o dell'autorità responsabile del pagamento della restituzione.

2. Lo Stato membro in causa stabilisce i casi di applicazione del paragrafo 1 e le condizioni alle quali l'interessato deve soddisfare per poter beneficiare della procedura di cui allo stesso paragrafo. Le disposizioni adottate dallo Stato membro devono inoltre garantire parità di trattamento a tutti i titoli rilasciati nella Comunità.

3. Lo Stato membro determina l'autorità competente per l'imputazione e la vidimazione del titolo.

Tuttavia, l'imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora:

a) sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; tale documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato;

b) i quantitativi esportati sono stati introdotti in una banca dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici.

Si considera come data dell'imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

4. Al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'interessato deve in particolare segnalare, nel documento della dichiarazione, di avvalersi delle disposizioni del presente articolo e indicare il numero del titolo da utilizzare.

5. Nel caso di un titolo che autorizza l'importazione o l'esportazione, si può procedere allo svincolo delle merci solo se l'autorità competente ha comunicato all'ufficio doganale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, che il titolo indicato nel documento doganale è valido per il prodotto in questione ed è stato imputato.

6. Nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo d'esportazione ma per i quali la restituzione è stata fissata mediante un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, se a seguito di un errore il documento utilizzato al momento dell'esportazione per beneficiare di una restituzione non reca alcun riferimento alle disposizioni del presente articolo e/o al numero del titolo o se l'informazione è errata, si può procedere alla regolarizzazione dell'operazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'autorità cui compete il pagamento della restituzione dispone di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per il prodotto in questione, valido il giorno dell'accettazione della dichiarazione;

b) l'autorità competente dispone di prove sufficienti per stabilire la correlazione tra la quantità esportata e il titolo d'esportazione.

Articolo 25

1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titoli non possono essere modificate dopo il rilascio.

2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene restituito all'organismo emittente del titolo su iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

Se ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, l'organismo emittente procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura «titolo corretto il ...» o «estratto corretto il ...», sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

Se non ritiene necessario rettificare il titolo o l'estratto, l'organismo emittente vi appone la dicitura «verificato il ... ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 376/2008» e il proprio timbro.

Articolo 26

1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente su richiesta di quest'ultimo.

2. I servizi nazionali competenti che restituiscono o trattenono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 25, ne rilasciano ricevuta all'interessato su sua espressa richiesta.

Articolo 27

Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più appendici contenenti le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il timbro per metà sui titoli o sui relativi estratti, e per metà sull'appendice e, quando sono utilizzate più appendici, per metà su ciascuna delle varie appendici.

Articolo 28

1. Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali restituiscono il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo.

Questa procedura può essere applicata anche per sondaggio; in tal caso viene restituita solo una fotocopia del documento.

2. I servizi nazionali competenti che restituiscono il documento contestato conformemente al paragrafo 1, ne rilasciano ricevuta a richiesta dell'interessato.

Articolo 29

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi all'esportazione e per il pagamento delle restituzioni all'esportazione. La Commissione pubblica tali dati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

SEZIONE 4

Svincolo della cauzione*Articolo 30*

Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli:

- a) l'obbligo di importare è considerato adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo è considerato esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), con riserva dell'immissione effettiva in libera pratica del prodotto;
- b) l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 31

Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:

- a) per quanto riguarda le importazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), relativa al prodotto in causa;
- b) per quanto riguarda le esportazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), relativa al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova:
 - i) in caso d'esportazione o di consegna assimilata a un'esportazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 60 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo casi di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza del mare territoriale di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità;
 - ii) in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 30 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento al regime di cui trattasi, salvo casi di forza maggiore, il prodotto è stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento.

Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo paragrafo, punto i), o quello di 30 giorni di cui al primo paragrafo, punto ii), venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

L'incameramento della cauzione in applicazione del secondo paragrafo non interviene per i quantitativi per i quali è applicata una riduzione della restituzione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 per il mancato soddisfacimento dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 32

1. Le prove di cui all'articolo 31 sono fornite secondo le seguenti modalità:

a) nei casi previsti dall'articolo 31, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24;

b) nei casi previsti dall'articolo 31, , fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24.

2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

Detta prova supplementare:

a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:

i) sia emesso il titolo;

ii) sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , del presente regolamento; e

iii) il prodotto:

— lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità,

— sia fornito quale consegna a una delle destinazioni elencate nell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero

— sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999;

b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione:

i) dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5; ovvero

ii) di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate nell'articolo 31, , del presente regolamento; ovvero

iii) di una delle prove equivalenti previste nel paragrafo 4 del presente articolo.

Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.

Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, tale casella reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.

I documenti di cui alla , punti i) e ii), sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.

3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , il prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato a un consignatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, , del presente articolo viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro «J» dell'esemplare di controllo T 5 è inserita, nella rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato III, parte D, del presente regolamento.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

a) che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita; ovvero

b) che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 33

Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 34

1. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 31, sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5 % di quello indicato nel titolo.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli 39, 40 e 47, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:

- a) il 95 % del quantitativo indicato nel titolo; e
- b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Se il titolo è rilasciato per capi di bestiame, il risultato del calcolo del 95 % di cui sopra viene eventualmente arrotondato al numero intero di capi immediatamente inferiore.

Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5 % di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.

Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 100 EUR, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.

Qualora sia stata indebitamente svincolata, totalmente o in parte, la cauzione deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo.

Tuttavia, la ricostituzione della cauzione svincolata non può essere richiesta oltre quattro anni dallo svincolo, sempre che l'operatore abbia agito in buona fede.

3. Per quanto riguarda il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:

- a) se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero;
- b) se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto ai titoli e agli estratti di titoli restituiti all'organismo emittente durante la campagna GATT per la quale sono stati rilasciati i titoli e purché questi ultimi siano restituiti più di 30 giorni prima della fine di tale campagna.

Il primo comma non si applica solamente qualora intervenga un'eventuale misura di sospensione della sua applicazione. Nel caso di un aumento della restituzione per uno o più prodotti la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati, sospendere l'applicazione del primo comma per i titoli chiesti prima dell'aumento della restituzione e che non sono stati resi all'organismo emittente entro il giorno precedente a tale aumento.

I titoli presentati in applicazione dell'articolo 24 del presente regolamento si considerano resi all'organismo emittente alla data alla quale l'organismo emittente riceve la richiesta del titolare del titolo di svincolare la cauzione.

4. La prova dell'utilizzazione del titolo prevista nell'articolo 32, paragrafo 1, deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore.

5. La prova dell'uscita dal territorio doganale, o della consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, o dell'assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, prevista nell'articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento, deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore.

6. L'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non sia stata fornita entro il termine di cui al paragrafo 4, è ridotto:

- a) del 90 %, se la prova è fornita entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del titolo;
- b) del 50 %, se la prova è fornita entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza del titolo;
- c) del 30 %, se la prova è fornita entro i cinque mesi successivi alla data di scadenza del titolo;
- d) del 20 %, se la prova è fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo.

7. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 6, l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova che non è stata fornita entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 venga fornita entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza del titolo, è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati. Ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.

8. Le autorità competenti possono esonerare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 4 e 5, quando dispongono già delle informazioni necessarie.

9. Ove una disposizione comunitaria facente riferimento al presente paragrafo stabilisca che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999. La mancata presentazione di tale prova comporta l'incameramento della cauzione corrispondente al titolo per il quantitativo in questione.

Anche questa prova deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa.

10. Per quanto riguarda i titoli di importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, la prova di utilizzazione del titolo prevista nell'arti-

colo 32, paragrafo 1, lettera a), deve essere fornita entro 45 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore.

Se la prova di utilizzazione del titolo prevista all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è fornita dopo il termine:

- a) se il titolo è stato utilizzato nel periodo di validità, tenendo conto della tolleranza per difetto, si procede all'incameramento del 15 % del totale della cauzione indicato nel titolo, a titolo di deduzione forfetaria;
- b) se il titolo è stato parzialmente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari:
 - i) alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato; a cui si aggiunge
 - ii) il 15 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui al punto i), a titolo forfetario; a cui si aggiunge
 - iii) il 3 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui ai punti i) e ii), per giorno di superamento del termine di presentazione della prova.

SEZIONE 5

Perdita di titoli

Articolo 35

1. Il presente articolo si applica in caso di perdita di un titolo o di un estratto recante fissazione anticipata della restituzione il cui tasso è superiore a zero.

2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia, a richiesta del titolare o del cessionario se il titolo o l'estratto è stato ceduto, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, fatte salve le disposizioni del secondo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo se:

- a) il richiedente non dà affidamento circa l'osservanza delle disposizioni del presente articolo; in ogni Stato membro questa facoltà viene esercitata conformemente ai principi che, nello Stato membro, disciplinano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria;
- b) il richiedente non ha dimostrato di aver preso le precauzioni necessarie per la conservazione del titolo o dell'estratto.

3. La restituzione determinata nell'ambito di una gara è una restituzione fissata in anticipo.

4. Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito. Esso è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile risultante dal documento perduto. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo disponibile. Qualora, dalle informazioni in possesso dell'organismo emittente, risulti che il quantitativo disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo disponibile è ridotto conseguentemente, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma.

Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato III, parte E, sottolineata in rosso.

5. In caso di perdita del titolo sostitutivo o dell'estratto sostitutivo, non può essere rilasciato alcun nuovo titolo sostitutivo o estratto sostitutivo.

6. Il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo è subordinato al deposito di una cauzione. L'importo di tale cauzione è calcolato moltiplicando:

a) il tasso della restituzione fissata in anticipo, eventualmente il più elevato per le destinazioni in causa, maggiorato del 20 %, per

b) il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza.

La maggiorazione della cauzione non può essere inferiore a 3 EUR per 100 kg di peso netto. La cauzione è comprovata presso l'organismo che ha rilasciato il titolo originale.

7. Se il quantitativo di prodotti esportati in base a un titolo o a un titolo sostitutivo o in base a un estratto o a un estratto sostitutivo è superiore al quantitativo di prodotti che avrebbe potuto essere esportato in base al titolo o all'estratto del titolo, è incamerata a titolo di rimborso della restituzione la cauzione di cui al paragrafo 6 corrispondente al quantitativo esportato in eccesso.

8. Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 7, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data.

Il quantitativo eccedente:

a) è determinato in conformità del paragrafo 7;

b) è quello per il quale la dichiarazione è stata accettata da ultimo in base al titolo originale, a un estratto del titolo originale, ad un titolo sostitutivo o a un estratto sostitutivo. Qualora il quantitativo oggetto dell'ultima esportazione sia inferiore al quantitativo eccedente, si tiene conto, sino ad esaurimento del quantitativo eccedente, dell'esportazione o delle esportazioni immediatamente precedenti.

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione ⁽¹⁾ non si applicano nel caso di cui al presente paragrafo.

9. La cauzione di cui al paragrafo 6, ove non sia incamerata in virtù del paragrafo 7, è svincolata 15 mesi dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

10. Il titolo o l'estratto smarrito, qualora sia ritrovato, non può essere utilizzato e deve essere restituito all'organismo che ha rilasciato il titolo o l'estratto sostitutivo. In tal caso, se il quantitativo disponibile indicato nel titolo o nell'estratto originale è superiore o uguale al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza, la cauzione di cui al paragrafo 6 viene immediatamente svincolata.

Tuttavia, se il quantitativo disponibile è superiore, è rilasciato, a richiesta dell'interessato, un estratto valido per un quantitativo calcolato in modo da corrispondere, dopo essere stato maggiorato della tolleranza, al quantitativo ancora utilizzabile.

11. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Qualora tali autorità utilizzino a sostegno delle informazioni l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, redatto per dimostrare l'uscita dal territorio doganale della Comunità, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 105 dell'esemplare di controllo T 5. Se è utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 36

1. La domanda di titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo per un prodotto è irricevibile se il rilascio del titolo è sospeso per il prodotto in questione o se il titolo viene rilasciato nell'ambito di un contingente quantitativo, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

2. Quando il titolare o il cessionario di un titolo d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata fornisce alle autorità competenti la prova che un titolo o un estratto non è stato utilizzato totalmente o in parte e non potrà essere utilizzato in particolare a causa della sua distruzione totale o parziale, l'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo per un quantitativo di prodotti che, se del caso maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile. In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4, prima frase.

Articolo 37

Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

- a) il numero di titoli sostitutivi o estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente:
 - i) in applicazione dell'articolo 35;
 - ii) in applicazione dell'articolo 36;
- b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 38

1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati totalmente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato dei documenti stessi, redatto e vidimato come i documenti originali e recante chiaramente, su ogni esemplare, la dicitura «duplicato».

2. I duplicati non possono essere presentati ai fini della realizzazione di operazioni d'importazione o d'esportazione.

3. Il duplicato viene presentato agli uffici che hanno accettato la dichiarazione di cui all'articolo 23 sulla base del titolo e dell'estratto perduto, ovvero a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro nel quale sono situati gli uffici.

4. L'autorità competente imputa e vidima il duplicato.

5. Il duplicato così imputato e vidimato funge da prova per lo svincolo della cauzione in luogo dell'esemplare n. 1 del titolo o dell'estratto perduto.

SEZIONE 6

Forza maggiore

Articolo 39

1. Quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità del titolo in seguito a un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, il titolare del titolo chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del titolo o l'annullamento del medesimo. Egli adduce la prova della circostanza ritenuta caso di forza maggiore entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità del titolo.

Se le prove non possono essere presentate entro tale termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

2. Le domande di proroga del periodo di validità del titolo, presentate più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non sono ricevibili.

3. Se viene invocata una circostanza considerata come caso di forza maggiore, e che riguardi il paese di provenienza e/o di origine in caso di importazione o il paese di destinazione in caso di esportazione, la circostanza stessa può essere ammessa soltanto se i paesi in questione sono stati comunicati in tempo utile per iscritto all'organismo emittente del titolo o a un altro organismo ufficiale dello stesso Stato membro.

L'indicazione del paese di provenienza, di origine o di destinazione è considerata comunicata in tempo utile se, al momento della comunicazione, il verificarsi del caso di forza maggiore invocato non poteva essere ancora previsto dal richiedente.

4. L'organismo competente di cui al paragrafo 1 decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.

Articolo 40

1. Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare l'obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, oppure di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di tutte le circostanze addotte, che non può superare sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

2. La decisione dell'organismo competente può essere diversa da quella domandata dal titolare del titolo.

Qualora il titolare chieda l'annullamento del titolo comportante fissazione anticipata, anche se la domanda è stata presentata più di 30 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, l'organismo competente può prorogare detto periodo se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere.

3. La decisione di annullamento o di proroga è limitata al quantitativo di prodotto che non ha potuto essere importato o esportato a causa di forza maggiore.

4. In caso di proroga del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sul titolo e sui relativi estratti e procede alle modifiche necessarie.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in caso di proroga della durata di validità di un titolo comportante fissazione anticipata, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili. Tuttavia, ove ciò sia giustificato dalle circostanze del caso di cui si tratta, il trasferimento è autorizzato qualora venga chiesto contemporaneamente alla proroga.

6. Lo Stato membro di appartenenza dell'organismo competente comunica il caso di forza maggiore alla Commissione; quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 41

1. Se in seguito a un caso di forza maggiore un operatore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che:

a) è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;

b) la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato III, parte F.

2. Se l'organismo competente ha deciso di prorogare la durata di validità del primo titolo:

a) sul primo titolo è imputato il quantitativo per il quale è stato utilizzato il secondo titolo purché:

i) il secondo titolo sia stato utilizzato dall'operatore che ha il diritto di utilizzare il primo titolo; e

ii) il secondo titolo sia stato utilizzato entro la durata di validità prorogata;

b) è svincola la cauzione del secondo titolo relativa al quantitativo di cui alla lettera a);

c) l'organismo che ha rilasciato i titoli informa, se del caso, l'organismo competente dello Stato membro in cui è stato utilizzato il secondo titolo affinché provveda a rettificare l'importo riscosso o concesso.

3. Se l'organismo competente conclude che il caso di forza maggiore non sussiste o se decide, conformemente a quanto disposto nell'articolo 40, che è necessario annullare il primo titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal secondo titolo sono mantenuti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 42

1. I prodotti soggetti a un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione possono fruire del regime delle merci in reintroduzione di cui al titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 soltanto se sono rispettate le disposizioni seguenti:

a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture riportate nell'allegato III, parte G, del presente regolamento;

b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43.

2. Qualora i prodotti in reintroduzione siano reimportati:

a) tramite un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la prova che le disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) o b), sono state rispettate è costituita dal bollettino d'informazione INF 3 previsto nell'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) tramite un ufficio doganale situato nello Stato membro, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) o b), sono state ottemperate viene fornita secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, , del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 43

1. Qualora l'obbligo di esportare non sia stato rispettato, nei casi di cui all'articolo 42, gli Stati membri adottano le seguenti misure:

a) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso non sia ancora scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del regime delle merci in reintroduzione previsto nell'articolo 42:

- i) le indicazioni riportate nel titolo in merito all'esportazione in causa devono essere annullate;
- ii) la cauzione relativa al titolo non deve essere svincolata per tale esportazione o, se già svincolata, deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; e
- iii) il titolo di esportazione o di fissazione anticipata è restituito al titolare;

b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e il periodo di validità del titolo stesso sia già scaduto alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del regime delle merci in reintroduzione previsto nell'articolo 42:

- i) la cauzione relativa al titolo, ove non sia stata svincolata per l'esportazione in causa, viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia;
- ii) se la cauzione relativa al titolo è stata svincolata, il titolare del titolo deve ricostituire la cauzione per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; tale cauzione viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, , del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 44

1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati, che dovrebbe

venire incamerata a norma dell'articolo 43, viene svincolata a domanda dell'interessato.

2. Deve trattarsi in tal caso di un'esportazione:

a) per la quale la dichiarazione è stata accettata:

- i) entro e non oltre i 20 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione di reimportazione dei prodotti in reintroduzione;
- ii) presentando un nuovo titolo di esportazione, qualora la validità del titolo di esportazione iniziale sia scaduta alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti;

b) riguardante:

- i) lo stesso quantitativo di prodotti; e
- ii) prodotti diretti allo stesso destinatario indicato per l'esportazione originaria, salvo nei casi previsti nell'articolo 844, paragrafo 2, lettera c) o d), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

L'esportatore è tenuto a fornire, con soddisfazione dell'ufficio doganale di esportazione competente, le necessarie informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua destinazione.

3. La cauzione viene svincolata contro presentazione, all'organismo che ha emesso il titolo, della prova che le condizioni di cui al presente articolo sono state ottemperate. Tale prova è costituita:

- a) dalla dichiarazione d'esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticata dai servizi competenti e recanti una delle diciture riportate nell'allegato III, parte H; la dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo;
- b) da un documento comprovante che, salvo caso di forza maggiore, i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Articolo 45

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'attestato comprovante l'adozione delle misure necessarie per annullare gli eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4.

L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale di cui all'articolo 877, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla quale deve essere inviato l'attestato;
- b) il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.

Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.

Prima di inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che:

- a) la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata; ovvero
- b) che la cauzione venga ricostituita per i quantitativi in causa, se è già stata svincolata.

Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto l'obbligo d'importazione.

Il titolo è fornito all'interessato.

2. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità doganale di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.

3. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se il periodo di validità del titolo è scaduto. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente alla scadenza del periodo di validità. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.

4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica:

- a) se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca; oppure
- b) se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 900, paragrafo 1, lettera n), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93; oppure

c) se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

5. Il disposto del paragrafo 3, prima frase:

- a) non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b);
- b) si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato nel paragrafo 4, lettera a).

Articolo 46

1. In caso di annullamento degli effetti di un'operazione di immissione in libera pratica, qualora la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'importazione dei prodotti debba venire incamerata a norma dell'articolo 45, la cauzione stessa è svincolata a domanda degli interessati allorché siano state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'interessato deve dimostrare in modo soddisfacente alle autorità competenti che, entro i due mesi successivi alla data dell'importazione iniziale, lo stesso quantitativo di prodotti equivalenti, della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, è stato importato dallo stesso importatore in provenienza dallo stesso paese esportatore e dallo stesso fornitore, a titolo di sostituzione dei prodotti per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 238 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 47

1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Sono considerate gare gli inviti, non riservati, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti e organismi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 sono assimilate a un paese terzo importatore.

2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare a una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:

- a) il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara;
- b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- c) il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al primo comma.

4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, la cauzione non deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di titoli.

5. Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, il richiedente trasmette all'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta, che deve pervenire all'organismo emittente al più tardi alla data di scadenza del termine di 21 giorni, le seguenti informazioni:

- a) di essere stato dichiarato aggiudicatario; o
- b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario; o
- c) di non aver partecipato alla gara; o
- d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro tale termine, per motivi a lui non imputabili.

6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande relative ad alcuni prodotti, è stato adottato un provvedimento particolare che osta al rilascio dei titoli.

Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti:

- a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma;
- b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario;
- c) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo; e
- d) aver presentato il contratto; ovvero
- e) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta.

Il titolo o titoli sono rilasciati soltanto per i paesi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Essi recano l'indicazione della gara.

Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario e ha presentato il contratto o la documentazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera e); tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto.

Inoltre, se sono richiesti più titoli, il quantitativo per il quale il titolo o i titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente richiesto per ciascun titolo.

Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1.

Non possono essere rilasciati titoli per i quantitativi per i quali il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario o non ha rispettato una delle condizioni indicate nel presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b), c), d), o a), b), c) ed e).

Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base a un contratto o ad uno degli impegni previsti nel presente paragrafo, secondo comma, lettera d), che non corrispondono alla gara indetta del paese terzo.

7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo.

Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo emittente la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

a) la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se il rinvio non è superiore a dieci giorni;

b) la domanda non è più valida, se il rinvio è superiore a dieci giorni.

9. Le condizioni seguenti si applicano al rilascio della cauzione:

a) se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo;

b) se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può:

— qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato,

— qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario.

Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo emittente può prorogare il periodo di validità del

titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme;

c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e se l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 34, paragrafo 2, è sostituito dal 90 %;

d) per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

10. In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 48

1. Qualora l'importazione di un prodotto sia soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione il quale è utilizzato anche per stabilire il dazio di cui l'importazione beneficia nel quadro di un regime preferenziale, le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d'importazione, in virtù della tolleranza ammessa, non beneficiano del regime preferenziale.

Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato III, parte I.

2. Qualora il titolo di cui al paragrafo 1 sia inoltre utilizzato per gestire un contingente tariffario comunitario, la validità del titolo non può superare il periodo di applicazione del contingente.

3. Se il prodotto di cui trattasi non può essere importato al di fuori del contingente o se il rilascio di un titolo d'importazione per lo stesso prodotto è soggetto a condizioni particolari, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

A tal fine, nelle casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0» (zero).

4. Qualora l'importazione di un prodotto non sia subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione e il titolo d'importazione sia utilizzato per gestire un regime preferenziale relativo a tale prodotto, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

A tal fine, nelle casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0» (zero).

5. L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell'estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un'analisi di rischio, almeno l'1 % dei titoli presentati e non meno di due titoli all'anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all'organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 50

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

TITOLO D'IMPORTAZIONE
TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO D'IMPORTAZIONE AGRIM

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)		2 Timbro a secco perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N.	
				3		
		4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)			
		6 Diritti ceduti a:	7 Paese di provenienza	Obbligatorio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
			8 Paese d'origine	Obbligatorio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
		dal <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Timbro dell'organismo competente:	10 Data del deposito della domanda del titolo originale			
		11 Importo totale della cauzione				
		12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ				
1	13 PRODOTTO DA IMPORTARE					
	14 Denominazione commerciale					
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)			16 Codice(i) NC		
	17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere			19 Tolleranza % in più	
	20 Note particolari					
	24 Condizioni particolari					
	25 Rilasciato a il <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente:			26 Validità prorogata fino al <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> compreso per ⁽²⁾ : A _____, il <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		

⁽¹⁾ Da riempire se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
28 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
29 In cifre	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

33 Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO D'IMPORTAZIONE A GRIM

ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N.
	3	4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)	
	6 Diritti ceduti a:	7 Paese di provenienza	Obbligatorio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8 Paese d'origine	Obbligatorio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Timbro dell'organismo competente:	10 Data del deposito della domanda del titolo originale		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	2	13 PRODOTTO DA IMPORTARE	11 Importo totale della cauzione	12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ
⁽¹⁾ Da riempire se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25. ⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.	14 Denominazione commerciale			
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)	16 Codice(i) NC		
	17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere	19 Tolleranza % in più	
	20 Note particolari			
	24 Condizioni particolari			
25 Rilasciato a il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente:	26 Validità prorogata fino al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> compreso per ⁽²⁾ : A _____, il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:			

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO D'IMPORTAZIONE AGRIM

DOMANDA	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)		
	4 Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro)		
			7 Paese di destinazione
			8 Paese d'origine
			11 Importo totale della cauzione
	13 PRODOTTO DA IMPORTARE		
	14 Denominazione commerciale		
(*) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.	15 Denominazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC
	17 Quantità ⁽¹⁾ in cifre	18 Quantità ⁽¹⁾ in lettere	
	20 Note particolari		

NOTE

Luogo e data:

Firma del richiedente:

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N. /
		4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)	
		6 Diritti ceduti a	7 Paese di destinazione	Obbligatorio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		8 Richiesta fissazione anticipata <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	9 Attribuzione richiesta <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	dal Timbro dell'organismo competente	10 Data del deposito del titolo originale	11 Importo totale della cauzione	
		12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ		
1	13 PRODOTTO DA ESPORTARE			
	14 Denominazione commerciale			
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC	
	17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere	19 Tolleranza % in più	
	20 Note particolari			
	21 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL			
	22 Condizioni particolari:			
	23 Rilasciato a il _____ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente:	24 Validità prorogata fino al _____ compreso per ⁽²⁾ A _____, il _____ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		

⁽¹⁾ Da riempire se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 23.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputabile			
28 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
29 In cifre	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

33 Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N. /	
			3		
		4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)		
		6 Diritti ceduti a	7 Paese di destinazione Obbligatorio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
		dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Timbro dell'organismo competente	8 Richiesta fissazione anticipata <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	9 Attribuzione richiesta <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
		10 Data del deposito del titolo originale	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		11 Importo totale della cauzione	<input type="text"/>		
2	13 PRODOTTO DA ESPORTARE	12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ			
	14 Denominazione commerciale				
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC		
	17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere	19 Tolleranza % in più		
	20 Note particolari				
	21 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
	22 Condizioni particolari:				
	23 Rilasciato a il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente:	24 Validità prorogata fino al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> compreso per ⁽²⁾ : A _____, il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:			

⁽¹⁾ Da riempire se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 23.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

DOMANDA	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)		
	4 Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro)		
			7 Paese di destinazione
			8 Richiesta fissazione anticipata
			9 Attribuzione richiesta
			Obbligatorio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		11 Importo totale della cauzione	
	13 PRODOTTO DA ESPORTARE		
	14 Denominazione commerciale		
(*) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.	15 Denominazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC
	17 Quantità (*) in cifre	18 Quantità (*) in lettere	
20 Note particolari			

NOTE

Luogo e data:

Firma del richiedente:

ALLEGATO II

Quantità massime ⁽¹⁾ di prodotti per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) [a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo ⁽²⁾]

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
A	SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO [regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽³⁾] Titolo di importazione:	
	0709 90 60 0712 90 19 0714 1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1004 00 00 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 90 esclusa la sottovoce 0714 20 10	5 000 kg
	1006 10 1006 20 1006 30 1006 40 00 1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 20 1107 1108 1109 00 00 1702 30 51 1702 30 59 1702 30 91 1702 30 99 1702 40 90 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55 2302 2303 10 2303 30 00 2306 70 00 2308 00 40 ex 2309 esclusa la sottovoce 1006 10 10 esclusa la sottovoce 1108 20 00 esclusa la sottovoce 2302 50 contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾ , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari	1 000 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta		
Titolo d'esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:				
0709 90 60	esclusa la sottovoce 0714 20 10	5 000 kg		
0712 90 19				
0714				
1001 10				
1001 90 91				
1001 90 99				
1002 00 00				
1003 00				
1004 00				
1005 10 90				
1005 90 00				
1007 00 90				
1006 10			esclusa la sottovoce 1006 10 10	500 kg
1006 20				
1006 30				
1006 40 00				
1008				
1101 00				
1102				
1103				
1104				
1106 20				
1107				
1108	esclusa la sottovoce 1108 20 00			
1109 00 00				
1702 30 51				
1702 30 59				
1702 30 91				
1702 30 99				
1702 40 90				
1702 90 50				
1702 90 75				
1702 90 79				
2106 90 55				
2302		esclusa la sottovoce 2302 50		
2303 10				
2303 30 00				
2306 70 00				
2308 00 40				
ex 2309				

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
B	SETTORE DEI GRASSI <i>Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione (5)]:</i>	
	0709 90 39 0711 20 90 1509 1510 00 1522 00 31 1522 00 39 2306 90 19	100 kg
C	SETTORE DELLO ZUCCHERO [regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (6)] <i>Titolo d'importazione:</i>	
	1212 91 20 1212 91 80 1212 99 20 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 80 1702 90 99 1703 10 00 1703 90 00 2106 90 30 2106 90 59	2 000 kg
	<i>Titolo d'esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	1212 91 20 1212 91 80 1212 99 20 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 80	2 000 kg
	1702 90 99 1703 2106 90 30 2106 90 59	

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
D	SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI <i>Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (?)]:</i>	
	0401 0402 da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 0405 10 0405 20 90 0405 90 0406 1702 11 00 1702 19 00 2106 90 51 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70	150 kg
	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999, o direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio (⁸), escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1784/2003	
	<i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (?)]:</i>	
	0401 0402 da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 0405 10 0405 20 90 0405 90 0406 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 70	150 kg
	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999, o direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1784/2003	
	<i>Titolo d'esportazione senza restituzione [articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1282/2006]</i>	
	0402 10	150 kg
E	SETTORE DELLE CARNI BOVINE [regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (¹⁰)] <i>Titolo d'importazione:</i>	
	da 0102 90 05 a 0102 90 79	un capo

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69		200 kg
<i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:</i>		
0102 10 da 0102 90 05 a 0102 90 79		un capo
0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69		200 kg
<i>Titolo d'esportazione senza restituzione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95]:</i>		
0102 10 da 0102 90 05 a 0102 90 79		nove capi
0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69		2 000 kg
F	SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE <i>Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione ⁽¹⁾]:</i>	
0204 0210 99 21 0210 99 29 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78		100 kg
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90		cinque capi

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
G	SETTORE DELLE CARNI SUINE <i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione ⁽¹²⁾]:</i>	
	0203 1601 1602	250 kg
	0210	150 kg
H	SETTORE DELLE CARNI DI POLLAME <i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione ⁽¹³⁾]:</i>	
	0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000	4 000 pulcini
	0105 12 00 9000 0105 19 20 9000	2 000 pulcini
	0207	250 kg
I	SETTORE DELLE UOVA <i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione ⁽¹⁴⁾]:</i>	
	0407 00 11 9000	2 000 uova
	0407 00 19 9000	4 000 uova
	0407 00 30 9000	400 kg
	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	100 kg
	0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100	250 kg
J	SETTORE VITIVINICOLO [regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione ⁽¹⁵⁾] <i>Titolo d'importazione:</i>	
	2009 61 2009 69	3 000 kg
	2204 10 2204 21 2204 29 2204 30	30 hl
	<i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	2009 61 2009 69	10 hl
	2204 21 2204 29 2204 30	10 hl

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
K	SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI <i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽¹⁶⁾]:</i>	
	0702 00 0802 0805 0806 10 10 0808 0809	300 kg
L	SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI <i>Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione (regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽¹⁷⁾):</i>	
	0806 20 0812 2002 2006 00 2008 2009	300 kg
M	SETTORE DELL'ALCOLE <i>Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione ⁽¹⁸⁾]:</i>	
	2207 10 00 2207 20 00	100 hl
	2208 90 91 2208 90 99	100 hl

(1) I quantitativi massimi di prodotti agricoli che possono essere importati o esportati senza titoli corrispondono a una sottovoce della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre e, nel caso di esportazioni con restituzione, a una sottovoce a 12 cifre della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli.

(2) In merito ad esempio all'importazione, le quantità indicate nel presente documento non riguardano le importazioni che si effettuano nel quadro di un contingente quantitativo o di un regime preferenziale per i quali si esiga sempre un titolo per qualsiasi quantità. Le quantità qui indicate riguardano le importazioni a regime normale, vale a dire a dazio pieno e senza limitazioni quantitative.

(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(4) Per l'applicazione della presente sottovoce, per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51.

(5) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

(6) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(7) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(8) GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1.

(9) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

(10) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(11) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(12) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(13) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(14) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

(15) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(16) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(17) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

(18) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.

ALLEGATO III

Parte A

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma:

- *in bulgaro*: правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] ...
- *in spagnolo*: Retrocesión al titular el ...
- *in ceco*: Zpětný převod držiteli dne ...
- *in danese*: tilbageføring til indehaveren den ...
- *in tedesco*: Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...
- *in estone*: õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule ...
- *in greco*: εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις ...
- *in inglese*: rights transferred back to the titular holder on [date] ...
- *in francese*: rétrocession au titulaire le ...
- *in italiano*: retrocessione al titolare in data ...
- *in lettone*: tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]
- *in lituano*: teisės perleidžiamos savininkui (data) ...
- *in ungherese*: Visszát ruházás az eredeti engedélyesre ...-án/-én
- *in maltese*: Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-...
- *in olandese*: aan de titularis geretrocedeerd op ...
- *in polacco*: Retrocesja na właściciela tytułarnego
- *in portoghese*: retrocessão ao titular em ...
- *in rumeno*: Drepturi retrocedate titularului la data de [data]
- *in slovacco*: Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa ...
- *in sloveno*: Ponoven odstop nosilcu pravic dne ...
- *in finlandese*: palautus todistuksenhaltijalle ...
- *in svedese*: återbördad till licensinnehavaren den ...

Parte B

Diciture di cui all'articolo 15, primo paragrafo:

— <i>in bulgare:</i>	Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ
— <i>in spagnolo:</i>	Certificado GATT — Ayuda alimentaria
— <i>in ceco:</i>	Licence GATT — potravinová pomoc
— <i>in danese:</i>	GATT-licens — fødevarehjælp
— <i>in tedesco:</i>	GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe
— <i>in estone:</i>	GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi
— <i>in greco:</i>	Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια
— <i>in inglese:</i>	Licence under GATT — food aid
— <i>in francese:</i>	Certificat GATT — aide alimentaire
— <i>in italiano:</i>	Titolo GATT — aiuto alimentare
— <i>in lettone:</i>	Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts
— <i>in lituano:</i>	GATT licencija — pagalba maistu
— <i>in ungherese:</i>	GATT-engedély — élelmiszersegély
— <i>in maltese:</i>	Ċertifikat GATT — għajjnuna alimentari
— <i>in olandese:</i>	GATT-certificaat — Voedselhulp
— <i>in polacco:</i>	Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa
— <i>in portoghese:</i>	Certificado GATT — ajuda alimentar
— <i>in rumeno:</i>	Licență GATT — ajutor alimentar
— <i>in slovacco:</i>	Licencia podľa GATT — potravinová pomoc
— <i>in sloveno:</i>	GATT dovoljenje — pomoč v hrani
— <i>in finlandese:</i>	GATT-todistus — elintarvikeapu
— <i>in svedese:</i>	Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Parte C

Diciture di cui all'articolo 32, paragrafo 2, terzo comma:

- *in bulgaro*: Да се използва за освобождаване на гаранцията
- *in spagnolo*: Se utilizará para liberar la garantía
- *in ceco*: K použití pro uvolnění jistoty
- *in danese*: Til brug ved frigivelse af sikkerhed
- *in tedesco*: Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit
- *in estone*: Kasutada tagatise vabastamiseks
- *in greco*: Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης
- *in inglese*: To be used to release the security
- *in francese*: À utiliser pour la libération de la garantie
- *in italiano*: Da utilizzare per lo svincolo della cauzione
- *in lettone*: Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai
- *in lituano*: Naudotinas užstatui grąžinti
- *in ungherese*: A biztosíték feloldására használandó
- *in maltese*: Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija
- *in olandese*: Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid
- *in polacco*: Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia
- *in portoghese*: A utilizar para liberar a garantia
- *in rumeno*: A se utiliza pentru eliberarea garanției
- *in slovacco*: Použit' na uvoľnenie záruky
- *in sloveno*: Uporabiti za sprostitvev varščine
- *in finlandese*: Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen
- *in svedese*: Att användas för frisläppande av säkerhet

Parte D

Diciture di cui all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma:

- *in bulgaro*: Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери
- *in spagnolo*: Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- *in ceco*: Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech
- *in danese*: Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
- *in tedesco*: Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
- *in estone*: Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites
- *in greco*: Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
- *in inglese*: Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- *in francese*: Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs
- *in italiano*: Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- *in lettone*: Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros
- *in lituano*: Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką
- *in ungherese*: A Közösség vámterületét elhagyta egyszerezített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben
- *in maltese*: Hruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taht il-proċedura tat-tranzitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b'kontejners kbar
- *in olandese*: Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
- *in polacco*: Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach
- *in portoghese*: Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores
- *in rumeno*: ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari
- *in slovacco*: Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch
- *in sloveno*: Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki
- *in finlandese*: Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
- *in svedese*: Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Parte E

Diciture di cui all'articolo 35, paragrafo 4, secondo comma:

- *in bulgaro*: Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) ...
- *in spagnolo*: Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial ...
- *in ceco*: Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) ...
- *in danese*: Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. ...
- *in tedesco*: Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz ...
- *in estone*: Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsentsi/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number ...
- *in greco*: Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικατάστασης του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. ...
- *in inglese*: Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) ...
- *in francese*: Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial ...
- *in italiano*: Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale ...
- *in lettone*: Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs
- *in lituano*: Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris ...
- *in ungherese*: Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma
- *in maltese*: Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta' liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali ...
- *in olandese*: Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat ...
- *in polacco*: Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego
- *in portoghese*: Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial
- *in rumeno*: Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale ...
- *in slovacco*: Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) ...
- *in sloveno*: Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja ...
- *in finlandese*: Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero ...
- *in svedese*: Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...

Parte F

Diciture di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b):

- *in bulgaro*: Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № ...
- *in spagnolo*: Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 376/2008; certificado inicial nº ...
- *in ceco*: Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence ...
- *in danese*: Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. ...
- *in tedesco*: Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. ...
- *in estone*: Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr ...
- *in greco*: Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. ...
- *in inglese*: Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No ...
- *in francese*: Certificat émis dans les conditions de l'article 41 du règlement (CE) nº 376/2008; certificat initial nº ...
- *in italiano*: Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. ...
- *in lettone*: Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. ...
- *in lituano*: Licencija išduota Reglamente (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytais sąlygomis; licencijos originalo Nr. ...
- *in ungherese*: Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: ...
- *in maltese*: Licenzja mahruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; licenzja originali Nru ...
- *in olandese*: Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer ...
- *in polacco*: Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr ...
- *in portoghese*: Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.º do Regulamento (CE) n.º 376/2008; certificado inicial n.º ...
- *in rumeno*: Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. ...
- *in slovacco*: Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie ...
- *in sloveno*: Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. ...
- *in finlandese*: Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o ...
- *in svedese*: Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr ...

Parte G

Diciture di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a):

- *in bulgaro*: Износът е осъществен без лицензия или сертификат
- *in spagnolo*: Exportación realizada sin certificado
- *in ceco*: Vývoz bez licence nebo bez osvědčení
- *in danese*: Udførsel uden licens/attest
- *in tedesco*: Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung
- *in estone*: Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita
- *in greco*: Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού
- *in inglese*: Exported without licence or certificate
- *in francese*: Exportation réalisée sans certificat
- *in italiano*: Esportazione realizzata senza titolo
- *in lettone*: Eksportēts bez licences vai sertifikāta
- *in lituano*: Eksportuota be licencijos ar sertifikato
- *in ungherese*: Kiviteli engedély használata nélküli export
- *in maltese*: Esportazzjoni magħmula mingħajr licenzja jew ċertifikat
- *in olandese*: Uitvoer zonder certificaat
- *in polacco*: Wywóz dokonany bez świadectwa
- *in portoghese*: Exportação efectuada sem certificado
- *in rumeno*: Exportat fără licență sau certificat
- *in slovacco*: Vyvezené bez licencie alebo certifikátu
- *in sloveno*: Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila
- *in finlandese*: Viety ilman todistusta
- *in svedese*: Exporterad utan licens

Parte H

Diciture di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettera a):

- *in bulgare*: Условијата, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени
- *in spagnolo*: Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) nº 376/2008 cumplidas
- *in ceco*: Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008
- *in danese*: Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt
- *in tedesco*: Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten
- *in estone*: Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud
- *in greco*: Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008
- *in inglese*: Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled
- *in francese*: Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) nº 376/2008 respectées
- *in italiano*: Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti
- *in lituano*: Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos
- *in ungherese*: Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve
- *in maltese*: Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa
- *in olandese*: in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd
- *in polacco*: Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione
- *in portoghese*: Condições previstas no artigo 44.º do Regulamento (CE) n.º 376/2008 cumpridas
- *in rumeno*: Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite
- *in slovacco*: Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené
- *in sloveno*: Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty
- *in svedese*: Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Parte I

Diciture di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma:

- *in bulgaro*: Прѣференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18
 - *in spagnolo*: Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
 - *in ceco*: Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18
 - *in danese*: Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
 - *in tedesco*: Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
 - *in estone*: Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord
 - *in greco*: Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18
 - *in inglese*: Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
 - *in francese*: Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
 - *in italiano*: Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
 - *in lettone*: Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam
 - *in lituano*: Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams
 - *in ungherese*: Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség
 - *in maltese*: Arrangamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18
 - *in olandese*: Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
 - *in polacco*: Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18
 - *in portoghese*: Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18
 - *in rumeno*: Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18
 - *in slovacco*: Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18
 - *in sloveno*: Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18
 - *in finlandese*: Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
 - *in svedese*: Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
-

ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione
(GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2299/2001
(GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19)

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 325/2003
(GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 322/2004
(GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 636/2004
(GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25)

Regolamento (CE) n. 1741/2004
(GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17)

Regolamento (CE) n. 1856/2005
(GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 410/2006
(GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 1713/2006
(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

limitatamente all'articolo 8

Regolamento (CE) n. 1847/2006
(GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21)

limitatamente all'articolo 4 e all'allegato IV

Regolamento (CE) n. 1913/2006
(GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

limitatamente all'articolo 23

Regolamento (CE) n. 1423/2007
(GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36)

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, alinea	Articolo 2, alinea
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b), alinea	Articolo 2, lettera b), alinea
Articolo 2, lettera b), primo trattino	Articolo 2, lettera b), punto i)
Articolo 2, lettera b), secondo trattino	Articolo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, alinea
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 5, paragrafi 2 e 3	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3, alinea	Articolo 8, paragrafo 3, alinea
Articolo 9, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, primo e secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 14, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 17

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 22	Articolo 21
Articolo 23	Articolo 22
Articolo 24	Articolo 23
Articolo 25	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28	Articolo 27
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 29
Articolo 31	Articolo 30
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 31
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2, primo comma	Articolo 32, paragrafo 2, primo comma
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, alinea	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, alinea
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), punto i)
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), terzo trattino	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), punto iii)
Articolo 33, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 32, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 33, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 32, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 33, paragrafo 2, quinto comma	Articolo 32, paragrafo 2, quinto comma
Articolo 33, paragrafo 3, primo comma	Articolo 32, paragrafo 3, primo comma
Articolo 33, paragrafo 3 secondo comma, alinea	Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, alinea
Articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino	Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, lettera a)
Articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino	Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)
Articolo 33, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 32, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 33, paragrafo 4	Articolo 32, paragrafo 4

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 34	Articolo 33
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 3, primo comma, alinea	Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, alinea
Articolo 35, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 35, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 35, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 34, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 35, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 34, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino	Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 35, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 5
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), alinea	Articolo 34, paragrafo 6, alinea
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), primo trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), quarto trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera d)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 34, paragrafo 7
Articolo 35, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 34, paragrafo 8
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 9
Articolo 35, paragrafo 6, primo comma	Articolo 34, paragrafo 10, primo comma
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, alinea	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, alinea
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera a)	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera a)
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), alinea	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), alinea
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), primo trattino	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), punto i)
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), terzo trattino	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), punto iii)
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 2, primo comma	Articolo 35, paragrafo 2, primo comma
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, alinea	Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, alinea
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafo 4, primo comma	Articolo 35, paragrafo 4, primo comma
Articolo 36, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 35, paragrafo 4, secondo comma

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 36, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 35, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma, alinea	Articolo 35, paragrafo 6, primo comma, alinea
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma, primo trattino	Articolo 35, paragrafo 6, primo comma, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino	Articolo 35, paragrafo 6, primo comma, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 36, paragrafo 6	Articolo 35, paragrafo 7
Articolo 36, paragrafo 7, primo comma	Articolo 35, paragrafo 8, primo comma
Articolo 36, paragrafo 7, secondo comma, alinea	Articolo 35, paragrafo 8, secondo comma, alinea
Articolo 36, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino	Articolo 35, paragrafo 8, secondo comma, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 7, secondo comma, secondo trattino	Articolo 35, paragrafo 8, secondo comma, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 7, terzo comma	Articolo 35, paragrafo 8, terzo comma
Articolo 36, paragrafo 8	Articolo 35, paragrafo 9
Articolo 36, paragrafo 9	Articolo 35, paragrafo 10
Articolo 36, paragrafo 10	Articolo 35, paragrafo 11
Articolo 37	Articolo 36
Articolo 38, primo comma, alinea	Articolo 37, primo comma, alinea
Articolo 38, primo comma, lettera a), alinea	Articolo 37, primo comma, lettera a) alinea
Articolo 38, primo comma, lettera a), primo trattino	Articolo 37, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 38, primo comma, lettera a), secondo trattino	Articolo 37, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 38, primo comma, lettera b)	Articolo 37, primo comma, lettera b)
Articolo 38, secondo comma	Articolo 37, secondo comma
Articolo 39	Articolo 38
Articolo 40	Articolo 39
Articolo 41	Articolo 40
Articolo 42, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a), alinea	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettera a), alinea
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo trattino	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e (c)	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e (c)
Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 43	Articolo 42
Articolo 44, paragrafo 1, alinea	Articolo 43, paragrafo 1, alinea
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), alinea	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), alinea
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), alinea	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), alinea
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2, alinea	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), alinea	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera a), alinea
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), primo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), primo comma, alinea	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera b), alinea
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), primo comma, primo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto i)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), primo comma, secondo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 44, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 45, paragrafo 3	Articolo 44, paragrafo 3
Articolo 46, paragrafo 1, primo comma	Articolo 45, paragrafo 1, primo comma
Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, alinea	Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, alinea
Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 46, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 45, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 46, paragrafo 1, quarto comma, alinea	Articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, alinea
Articolo 46, paragrafo 1, quarto comma, primo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, lettera a)
Articolo 46, paragrafo 1, quarto comma, secondo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, lettera b)
Articolo 46, paragrafo 1, quinto comma	Articolo 45, paragrafo 1, quinto comma
Articolo 46, paragrafo 1, sesto comma	Articolo 45, paragrafo 1, sesto comma
Articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 46, paragrafo 5, alinea	Articolo 45, paragrafo 5, alinea
Articolo 46, paragrafo 5, primo trattino	Articolo 45, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 46, paragrafo 5, secondo trattino	Articolo 45, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 47	Articolo 46
Articolo 49, paragrafi 1 e 2	Articolo 47, paragrafi 1 e 2
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, alinea	Articolo 47, paragrafo 3, alinea
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 47, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 47, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino	Articolo 47, paragrafo 3, lettera c)

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 49, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 47, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 49, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 47, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 49, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 47, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 49, paragrafi 4 e 5	Articolo 47, paragrafi 4 e 5
Articolo 49, paragrafo 6, primo comma	Articolo 47, paragrafo 6, primo comma
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, alinea	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, alinea
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettera c)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettera e)
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettera e)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettera c)
Articolo 49, paragrafo 6, dal terzo all'ottavo comma	Articolo 47, paragrafo 6, dal terzo all'ottavo comma
Articolo 49, paragrafo 7	Articolo 47, paragrafo 7
Articolo 49, paragrafo 8, primo comma	Articolo 47, paragrafo 8, primo comma
Articolo 49, paragrafo 8, secondo comma, alinea	Articolo 47, paragrafo 8, secondo comma, alinea
Articolo 49, paragrafo 8, secondo comma, primo trattino	Articolo 47, paragrafo 8, secondo comma, lettera a)
Articolo 49, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino	Articolo 47, paragrafo 8, secondo comma, lettera b)
—	Articolo 47, paragrafo 9, alinea
Articolo 49, paragrafo 9, lettere da a) a d)	Articolo 47, paragrafo 9, lettere da a) a d)
Articolo 49, paragrafo 10	Articolo 47, paragrafo 3, quinto comma
Articolo 50	Articolo 48
Articolo 51	—
—	Articolo 49
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 50
Articolo 52, paragrafo 2	—
Allegato I	Allegato I
Allegato I bis	Allegato III, parte A
Allegato I ter	Allegato III, parte B
Allegato I quater	Allegato III, parte C
Allegato I quinquies	Allegato III, parte D
Allegato I sexties	Allegato III, parte E
Allegato I septies	Allegato III, parte F
Allegato I octies	Allegato III, parte G
Allegato I nonies	Allegato III, parte H
Allegato I decies	Allegato III, parte I
Allegato II	—
Allegato III, parti da A a I	Allegato II, parti da A a I
Allegato III, parti da K a N	Allegato II, parti da J a M
—	Allegato IV
—	Allegato V

REGOLAMENTO (CE) N. 377/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 577/98 stabilisce che, nel caso di un'indagine continua, la Commissione redige un elenco delle settimane che costituiscono i trimestri di riferimento per l'indagine.
- (2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98 sono necessarie misure di esecuzione per definire la codifica delle variabili da utilizzare per la trasmissione dei dati.
- (3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 577/98, è possibile determinare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali.
- (4) In considerazione dell'importanza dei dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, i totali per tali indicatori devono essere coerenti a prescindere che siano ottenuti dal sottocampione annuale o sulla base di una media annua dei quattro campioni interi trimestrali.
- (5) In considerazione dell'importanza dei dati rilevati attraverso moduli ad hoc, tali informazioni devono poter essere combinabili con qualsiasi altra variabile dell'indagine.

- (6) Il regolamento (CE) n. 577/98 modificato dal regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio rende obbligatoria la trasmissione della variabile «Retribuzione percepita per l'attività lavorativa principale». Va pertanto modificata la codifica delle variabili.
- (7) Il regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali ⁽²⁾ definisce le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006. È tuttavia necessario modificare le codifiche a partire dal 2009, allo scopo di tener conto delle modifiche apportate a due variabili (Settore del titolo di studio più alto conseguito o del livello di formazione professionale più elevato raggiunto e Retribuzione mensile percepita per l'attività lavorativa principale), di adeguare di conseguenza le colonne di trasmissione, di correggere alcuni errori riguardo al filtro e di ovviare a omissioni per altre variabili. Il regolamento (CE) n. 430/2005 va pertanto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Variabili strutturali**

Le condizioni per l'uso di un sottocampione ai fini della rilevazione di dati su variabili strutturali sono precisate nell'allegato I.

*Articolo 2***Trimestri di riferimento**

La definizione dei trimestri di riferimento da applicare a partire dal 2009 è illustrata nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

*Articolo 3***Codifiche**

I codici per le variabili da utilizzare per la trasmissione dei dati per gli anni a partire dal 2009 sono specificati nell'allegato III.

*Articolo 4***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 430/2005 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'USO DI UN SOTTOCAMPIONE AI FINI DELLA RILEVAZIONE DI DATI SU VARIABILI STRUTTURALI**1. Variabili annuali/trimestrali**

Con il termine «annuale» nella colonna «periodicità» delle codifiche di cui all'allegato III sono contrassegnate le variabili strutturali che facoltativamente possono essere oggetto di indagine soltanto come medie annuali, utilizzando un sottocampione di osservazioni indipendenti con riferimento a 52 settimane, anziché a medie trimestrali. Le variabili fondamentali oggetto di indagine ogni trimestre sono contrassegnate con il termine «trimestrale».

2. Rappresentatività dei risultati

Per le variabili strutturali la deviazione relativa standard (senza tener conto dell'effetto del disegno) di qualsiasi stima annuale che rappresenta l'1 % o più della popolazione in età lavorativa non deve superare:

- a) il 9 % per i paesi con una popolazione compresa tra 1 milione e 20 milioni di abitanti;
- b) il 5 % per i paesi con una popolazione di 20 milioni o più di abitanti.

I paesi con meno di un milione di abitanti sono esonerati da tali prescrizioni in merito alla precisione e le variabili strutturali dovrebbero essere rilevate per il campione totale salvo che questo non soddisfi le prescrizioni di cui alla lettera a).

Per i paesi che utilizzano un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali, se è fatto ricorso a più di una tornata, il sottocampione totale usato sarà costituito da osservazioni indipendenti.

3. Coerenza dei totali

La coerenza tra i totali del sottocampione annuale e le medie annuali del campione totale va garantita per gli occupati, i disoccupati e la popolazione inattiva per sesso e per le seguenti classi di età: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+.

4. Moduli ad hoc

Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc deve fornire informazioni anche sulle variabili strutturali.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI TRIMESTRI DEI RIFERIMENTO

- a) I trimestri di ciascun anno si riferiscono ai dodici mesi dell'anno, di modo che gennaio, febbraio e marzo appartengono al primo trimestre, aprile, maggio e giugno appartengono al secondo trimestre, luglio, agosto e settembre appartengono al terzo trimestre e ottobre, novembre e dicembre appartengono al quarto trimestre.
- b) Le settimane di riferimento sono attribuite ai trimestri di riferimento in modo tale che una settimana appartenga al trimestre definito alla lettera a) in cui rientrano almeno quattro dei suoi giorni, salvo che non ne consegua un primo trimestre dell'anno costituito di sole dodici settimane. In tal caso i trimestri dell'anno in questione sono formati da blocchi successivi di 13 settimane.
- c) Se, conformemente alla lettera b), un trimestre consta di 14 settimane anziché di 13 settimane, gli Stati membri devono tentare di spalmare il campione su tutte le 14 settimane.
- d) Se non è possibile spalmare il campione in modo da coprire tutte le 14 settimane del trimestre, lo Stato membro in questione può saltare una settimana di tale trimestre (ovvero non coprirla). La settimana da saltare dovrebbe essere una settimana standard per quanto riguarda la disoccupazione, l'occupazione e la media delle ore effettivamente lavorate e dovrebbe rientrare in un mese comprendente cinque giovedì.
- e) Il primo trimestre del 2009 inizia lunedì 29 dicembre 2008.

Sino alla fine del 2011, gli Stati membri che conducono l'indagine sulle forze di lavoro unitamente ad altre indagini nel quadro di un'unica indagine integrata possono anticipare l'inizio dei trimestri di riferimento di una settimana rispetto a quanto stabilito alle lettere a), b) ed e).

ALLEGATO III

CODIFICHE

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
HHSEQNUM	1/2	TRIMESTRALE		DATI DEMOGRAFICI	Tutti
				Numero d'ordine dei componenti della famiglia (dovrebbe restare invariato in tutte le tornate dell'indagine)	
HHLINK	3	ANNUALE	01-98	Numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun componente della famiglia (codice a due cifre)	HHTYPE=1,3
				Relazione con la persona di riferimento della famiglia	
			1	Persona di riferimento	
			2	Coniuge (o convivente) della persona di riferimento	
			3	Figlio della persona di riferimento (o del suo coniuge o convivente)	
			4	Ascendente della persona di riferimento (o del suo coniuge o convivente)	
			5	Altro parente	
			6	Altro	
HHSPOU	4/5	ANNUALE	9	Non pertinente (HHTYPE≠1,3)	HHTYPE=1,3
				Numero d'ordine del coniuge o del convivente	
			01-98	Numero d'ordine progressivo del coniuge o del convivente nella famiglia	
HHFATH	6/7	ANNUALE	99	Non pertinente (la persona non fa parte di una famiglia, non ha un partner o il partner non fa parte di questa famiglia)	HHTYPE=1,3
				Numero d'ordine del padre	
			01-98	Numero d'ordine progressivo del padre nella famiglia	
HHMOTH	8/9	ANNUALE	99	Non pertinente (la persona non fa parte di una famiglia o il padre non fa parte di questa famiglia)	HHTYPE=1,3
				Numero d'ordine della madre	
			01-98	Numero d'ordine progressivo della madre nella famiglia	
SEX	10	TRIMESTRALE	99	Non pertinente (la persona non fa parte di una famiglia o la madre non fa parte di questa famiglia)	Tutti
				Sesso	
			1	Maschio	
YEARBIR	11/14	TRIMESTRALE	2	Femmina	Tutti
				Anno di nascita	
				Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
DATEBIR	15	TRIMESTRALE		<i>Data di nascita con riguardo alla fine del periodo di riferimento</i>	Tutti
			1	Il compleanno della persona cade tra il 1° gennaio e la fine della settimana di riferimento	
			2	Il compleanno della persona cade dopo la fine della settimana di riferimento	
MARSTAT	16	ANNUALE		<i>Stato civile</i>	Tutti
			1	Celibe o nubile	
			2	Coniugato/a	
			3	Vedovo/a	
			4	Divorziato/a o separato/a legalmente	
			nulla	Nessuna risposta	
NATIONAL	17/18	TRIMESTRALE		<i>Nazionalità</i>	Tutti
				Per la codifica si veda la classificazione ISO dei paesi	
YEARESID	19/20	TRIMESTRALE		<i>Anni di residenza in questo paese</i>	Tutti
			00	Persona nata in questo paese	
			01-99	Numero di anni di residenza in questo paese	
			nulla	Nessuna risposta	
COUNTRYB	21/22	TRIMESTRALE		<i>Paese di nascita</i>	YEARESID#00
				Per la codifica si veda la classificazione ISO dei paesi	
			99	Non pertinente (col.19/20=00)	
			nulla	Nessuna risposta	
PROXY	23	TRIMESTRALE		<i>Natura della partecipazione all'indagine</i>	Tutte le persone di 15 anni o più
			1	Partecipazione diretta	
			2	Partecipazione tramite un altro componente della famiglia	
			9	Non pertinente (età inferiore a 15 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	
WSTATOR	24	TRIMESTRALE		SITUAZIONE LAVORATIVA <i>Situazione lavorativa nella settimana di riferimento</i>	Tutte le persone di 15 anni o più
			1	Durante la settimana di riferimento la persona ha effettuato una o più ore di lavoro traendone un profitto o una retribuzione (inclusi i coadiuvanti familiari, ma escluso chi sta assolvendo gli obblighi di leva o sta svolgendo il servizio civile sostitutivo)	
			2	La persona ha un lavoro o un'attività, ma non ha lavorato durante la settimana di riferimento perché assente (inclusi i coadiuvanti familiari, ma escluso chi sta assolvendo gli obblighi di leva o sta svolgendo il servizio civile sostitutivo)	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
NOWKREAS	25/26	TRIMESTRALE	3	La persona non ha lavorato a causa di una sospensione dal lavoro	WSTATOR=2
			4	La persona stava assolvendo gli obblighi di leva o stava svolgendo il servizio civile sostitutivo	
			5	Altra persona (di 15 anni o più) che non ha lavorato, né aveva un lavoro o un'attività durante la settimana di riferimento	
			9	Non pertinente (età inferiore a 15 anni)	
				<i>Motivo per cui la persona non ha lavorato pur avendo un lavoro</i>	
			00	Maltempo	
			01	Ridotta attività dell'impresa per motivi economici o tecnici	
			02	Controversia di lavoro	
			03	Studio o formazione	
			04	Malattia, infortunio o incapacità lavorativa temporanea	
			05	Congedo per maternità	
			06	Congedo parentale	
			07	Ferie	
			08	Congedo compensativo (nel quadro di una capitalizzazione delle ore di lavoro o di un contratto di annualizzazione delle ore di lavoro)	
			09	Altro motivo (ad esempio, motivi personali o familiari)	
99	Non pertinente (WSTATOR=1,3-5,9)				
STAPRO	27	TRIMESTRALE		CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRINCIPALE	WSTATOR=1,2
				<i>Posizione nella professione</i>	
			1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
			2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
			3	Lavoratore dipendente	
			4	Coadiuvante familiare	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Percezione continuativa di uno stipendio o di un salario</i>	
SIGNISAL	28	TRIMESTRALE		<i>Percezione continuativa di uno stipendio o di un salario</i>	(WSTATOR=2 e NOWKREAS#04 e NOWKREAS#05 e STAPRO=3) o WSTATOR=3
			1	La persona è assente per un periodo inferiore o pari a tre mesi	
			2	La persona è assente per un periodo superiore a tre mesi e percepisce uno stipendio, un salario o prestazioni sociali pari alla metà o più della retribuzione	
			3	La persona è assente per un periodo superiore a tre mesi e percepisce uno stipendio, un salario o prestazioni sociali pari a meno della metà della retribuzione	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
NACE3D	29/31	TRIMESTRALE	4	Non sa	WSTATOR=1,2
			9	Non pertinente (WSTATOR#2 o NOWKREAS=04 o NOWKREAS=05 o STAPRO#3) e WSTATOR#3	
				<i>Attività economica dell'unità locale</i>	
				Codice NACE Rev. 2 a 2 cifre o, se possibile, a 3 cifre	
ISCO4D	32/35	TRIMESTRALE	000	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	WSTATOR=1,2
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Professione</i>	
				Codice ISCO-88 (COM) a 3 cifre o, se possibile, a 4 cifre	
SUPVISOR	36	ANNUALE	9999	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	STAPRO=3
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Responsabilità di supervisione</i>	
			1	Sì	
SIZEFIRM	37/38	ANNUALE	2	No	STAPRO=1,3,4, nulla
			9	STAPRO#3	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Numero di persone che lavorano nell'unità locale</i>	
			01-10	Numero esatto di persone se compreso tra 1 e 10	
			11	11-19 persone	
			12	20-49 persone	
			13	50 persone o più	
			14	Non sa, ma meno di 11 persone	
			15	Non sa, ma più di 10 persone	
COUNTRYW	39/40	TRIMESTRALE	99	Non pertinente (STAPRO=2,9)	WSTATOR=1,2
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Paese del luogo di lavoro</i>	
				Per la codifica si veda la classificazione ISO dei paesi	
REGIONW	41/42	TRIMESTRALE	99	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	WSTATOR=1,2
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Regione del luogo di lavoro</i>	
				NUTS 2	
		99	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)		
		nulla	Nessuna risposta		

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
YSTARTWK	43/46	TRIMESTRALE		<i>Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo</i>	WSTATOR=1,2
				Inserire le quattro cifre dell'anno in questione	
			9999	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
MSTARTWK	47/48	TRIMESTRALE	nulla	Nessuna risposta	YSTARTWK≠9999, nulla & REFYEAR- YSTARTWK≤2
			01-12	Inserire il numero del mese in questione	
			99	Non pertinente (YSTARTWK=9999, nulla o REFYEAR-YSTARTWK>2)	
			nulla	Nessuna risposta	
WAYJFOUN	49	ANNUALE		<i>Intervento di un centro pubblico per l'impiego in un qualunque momento nella ricerca del presente lavoro</i>	STAPRO=3 & la persona ha iniziato questo lavoro negli ultimi 12
			0	No	
			1	Sì	
			9	STAPRO≠3 o la persona ha iniziato questo lavoro più di un anno fa	
			nulla	Nessuna risposta	
FTPT	50	TRIMESTRALE		<i>Distinzione tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale</i>	WSTATOR=1,2
			1	Lavoro a tempo pieno	
			2	Lavoro a tempo parziale	
			9	WSTATOR≠1,2	
			nulla	Nessuna risposta	
FTPTREAS	51	ANNUALE		<i>Motivi per cui la persona lavora a tempo parziale</i>	FTPT=2
				La persona lavora a tempo parziale per uno dei seguenti motivi:	
			1	studia o segue corsi di formazione professionale	
			2	malattia o invalidità	
			3	per prendersi cura dei figli o di adulti non autosufficienti	
			4	altri motivi personali o familiari	
			5	non ha trovato un lavoro a tempo pieno	
			6	altri motivi	
			9	Non pertinente (FTPT≠2)	
			nulla	Nessuna risposta	
TEMP	52	TRIMESTRALE		<i>Durata del contratto di lavoro</i>	STAPRO=3
			1	La persona ha una occupazione permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato	
			2	La persona ha un lavoro a termine/un contratto di lavoro a tempo determinato	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
TEMPREAS	53	ANNUALE	9	Non pertinente (STAPRO≠3)	TEMP=2
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Motivi per cui la persona ha un lavoro a termine/un contratto di lavoro a tempo determinato</i>	
				La persona ha un lavoro a termine/un contratto di lavoro a tempo determinato perché:	
			1	il contratto riguarda un periodo di formazione (apprendistato, tirocinio, contratto di ricerca, ecc.)	
			2	non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato	
			3	non vuole un lavoro a tempo indeterminato	
TEMPDUR	54	TRIMESTRALE	4	il contratto riguarda un periodo di prova	TEMP=2
			9	Non pertinente (TEMP≠2)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Durata complessiva del lavoro a termine o del contratto di lavoro a tempo determinato</i>	
			1	Meno di un mese	
			2	Da 1 a 3 mesi	
			3	Da 4 a 6 mesi	
			4	Da 7 a 12 mesi	
			5	Da 13 a 18 mesi	
			6	Da 19 a 24 mesi	
TEMPAGCY	55	ANNUALE	7	Da 25 a 36 mesi	STAPRO=3
			8	Più di 3 anni	
			9	Non pertinente (TEMP≠2)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Contratto con una agenzia di lavoro interinale</i>	
SHIFTWK	56	ANNUALE	0	No	STAPRO=3
			1	Sì	
			9	Non pertinente (STAPRO≠3)	
			nulla	Nessuna risposta	
				LAVORO ATIPICO	
				<i>Lavoro a turni</i>	
1	La persona svolge turni di lavoro				
3	La persona non svolge mai turni di lavoro				
9	Non pertinente (STAPRO≠3)				
nulla	Nessuna risposta				

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
EVENWK	57	ANNUALE		<i>Lavoro di sera</i>	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			1	La persona lavora abitualmente di sera	
			2	La persona talvolta lavora di sera	
			3	La persona non lavora mai di sera	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
	nulla	Nessuna risposta			
NIGHTWK	58	ANNUALE		<i>Lavoro di notte</i>	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			1	La persona lavora abitualmente di notte	
			2	La persona talvolta lavora di notte	
			3	La persona non lavora mai di notte	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
	nulla	Nessuna risposta			
SATWK	59	ANNUALE		<i>Lavoro di sabato</i>	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			1	La persona lavora abitualmente di sabato	
			2	La persona talvolta lavora di sabato	
			3	La persona non lavora mai di sabato	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
	nulla	Nessuna risposta			
SUNWK	60	ANNUALE		<i>Lavoro di domenica</i>	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			1	La persona lavora abitualmente di domenica	
			2	La persona talvolta lavora di domenica	
			3	La persona non lavora mai di domenica	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
	nulla	Nessuna risposta			
HWUSUAL	61/62	TRIMESTRALE		ORARIO DI LAVORO <i>Numero di ore di lavoro abituali settimanali nell'attività lavorativa principale</i>	WSTATOR=1,2
			00	Non possono essere indicate ore di lavoro abituali perché le ore lavorate variano notevolmente da una settimana all'altra o da un mese all'altro	
			01-98	Numero di ore di lavoro abituali nell'attività lavorativa principale	
			99	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
				nulla	
HWACTUAL	63/64	TRIMESTRALE		<i>Numero di ore effettivamente lavorate durante la settimana di riferimento nell'attività lavorativa principale</i>	WSTATOR=1,2
			00	La persona ha un lavoro o un'attività, ma durante la settimana di riferimento non ha lavorato nell'attività principale	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
HWOVERP	65/66	TRIMESTRALE	01-98	Numero di ore effettivamente lavorate durante la settimana di riferimento nell'attività principale	STAPRO=3
			99	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
			nulla	Nessuna risposta	
HWOVERPU	67/68	TRIMESTRALE		<i>Straordinario retribuito durante la settimana di riferimento nell'attività lavorativa principale</i>	STAPRO=3
			00-98	Numero di ore di straordinario retribuito	
			99	Non pertinente (STAPRO#3)	
HOURREAS	69/70	TRIMESTRALE		<i>Straordinario non retribuito durante la settimana di riferimento nell'attività lavorativa</i>	STAPRO=3
			00-98	Numero di ore di straordinario non retribuito	
			99	Non pertinente (STAPRO#3)	
HOURREAS	69/70	TRIMESTRALE		Nessuna risposta	HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1
				<i>Motivo principale per cui le ore effettivamente lavorate durante la settimana di riferimento differiscono dalle ore di lavoro abituali</i>	
				La persona ha lavorato più del solito per il seguente motivo:	
			01	— orario variabile (ad esempio, orario flessibile)	
			16	— straordinario	
			02	— altri motivi	
				La persona ha lavorato meno del solito per il seguente motivo:	
			03	— maltempo	
			04	— ridotta attività dell'impresa per motivi economici o tecnici	
			05	— controversia di lavoro	
			06	— studio o formazione	
			07	— orario variabile (ad esempio, orario flessibile)	
			08	— malattia, infortunio o incapacità lavorativa temporanea	
			09	— congedo per maternità o parentale	
			10	— congedo speciale per motivi personali o familiari	
			11	— ferie	
			12	— festività nella settimana	
13	— inizio o cambiamento del lavoro nella settimana di riferimento				
14	— conclusione del lavoro senza iniziarne uno nuovo nella settimana di riferimento				
15	— altri motivi				
97	La persona ha lavorato le ore di lavoro abituali durante la settimana di riferimento (HWUSUAL = HWACTUAL = 01-98)				

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
WISHMORE	71	TRIMESTRALE	98	La persona le cui ore lavorate variano notevolmente da una settimana all'altra o da un mese all'altro non ha indicato il motivo per cui le ore effettivamente lavorate differiscono dalle ore di lavoro abituali (HWUSUAL=00 & HOUR-REAS=01-16)	(WSTATOR=1 o WSTATOR=2)
			99	Non pertinente (WSTATOR=2-5,9 o HWUSUAL=nulla o HWACTUAL= nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
			0	No	
			1	Sì	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5, 9)	
WAYMORE	72	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	WISHMORE=1
			0	No	
			1	Sì	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5, 9)	
			1	Aggiungendo un nuovo lavoro a quello che ha già	
			2	Cambiando l'attuale lavoro con un lavoro con un numero di ore maggiore	
			3	Solo continuando a fare lo stesso lavoro	
			4	In uno qualunque dei modi precedenti	
			9	Non pertinente (WISHMORE ≠ 1)	
HWWISH	73/74	TRIMESTRALE	nulla	Nessuna risposta	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			01-98	Numero di ore che la persona vorrebbe lavorare complessivamente	
			99	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
			99	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
HOMEWK	75	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			0	Lavoro a domicilio	
			1	La persona lavora abitualmente a domicilio	
			2	La persona talvolta lavora a domicilio	
			3	La persona non lavora mai a domicilio	
LOOKOJ	76	TRIMESTRALE	9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			nulla	Nessuna risposta	
			0	Ricerca di un altro lavoro	
			0	La persona non cerca un altro lavoro	
			1	La persona cerca un altro lavoro	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
			nulla	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
LOOKREAS	77	ANNUALE		<i>Motivi per cui la persona cerca un altro lavoro:</i>	LOOKOJ=1
			1	— teme o è certa di perdere l'attuale lavoro oppure tale lavoro è a termine	
			2	— considera l'attuale lavoro occasionale	
			3	— cerca un lavoro da aggiungere a quello attuale per lavorare un maggior numero di ore	
			4	— cerca un lavoro con un maggior numero di ore di lavoro rispetto a quello attuale	
			5	— cerca un lavoro con un minor numero di ore di lavoro rispetto a quello attuale	
			6	— cerca un lavoro che offra migliori condizioni (ad esempio, retribuzione più elevata, orario migliore, minore tempo di raggiungimento del luogo di lavoro, qualità del lavoro)	
			7	— altri motivi	
			9	Non pertinente (LOOKOJ≠1)	
			nulla	Nessuna risposta	
EXIST2J	78	TRIMESTRALE		ATTIVITÀ LAVORATIVA SECONDARIA <i>Svolgimento di più di un lavoro o più di una attività</i>	WSTATOR=1 o WSTATOR=2
			1	Durante la settimana di riferimento la persona ha svolto un solo lavoro o ha esercitato una sola attività	
			2	Durante la settimana di riferimento la persona ha svolto più di un lavoro o ha esercitato più di un'attività (non in seguito a un cambiamento di lavoro o di attività)	
			9	Non pertinente (WSTATOR=3-5,9)	
			nulla	Nessuna risposta	
STAPRO2J	79	TRIMESTRALE		<i>Posizione nella professione (nell'attività lavorativa secondaria)</i>	EXIST2J=2
			1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
			2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
			3	Lavoratore dipendente	
			4	Coadiuvante familiare	
			9	Non pertinente (EXIST2J=1,9 nulla)	
NACE2J2D	80/81	TRIMESTRALE		<i>Attività economica dell'unità locale (nella seconda attività)</i> NACE Rev. 2	EXIST2J=2
			00	Non pertinente (EXIST2J=1,9 nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
HWACTUA2	82/83	TRIMESTRALE		<i>Numero di ore effettivamente lavorate durante la settimana di riferimento nell'attività lavorativa secondaria</i>	EXIST2J=2
			00	La persona non ha lavorato nell'attività secondaria durante la settimana di riferimento	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
EXISTPR	84	TRIMESTRALE	01-98	Numero di ore effettivamente lavorate durante la settimana di riferimento nell'attività lavorativa secondaria	WSTATOR=3-5
			99	Non pertinente (EXIST2J=1,9, nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
			PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO DEI NON OCCUPATI		
			<i>Esistenza di precedenti esperienze di lavoro</i>		
			0	La persona non ha mai svolto un lavoro (sono esclusi i lavori assolutamente occasionali, come i lavori estivi, o il servizio di leva o civile obbligatorio)	
YEARPR	85/88	TRIMESTRALE	1	La persona ha già svolto un lavoro (sono esclusi i lavori assolutamente occasionali, come i lavori estivi, o il servizio di leva o civile obbligatorio)	EXISTPR=1
			9	Non pertinente (WSTATOR=1,2 o 9)	
			nulla	Nessuna risposta	
			<i>Anno in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta</i>		
			Inserire le quattro cifre dell'anno in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta		
			9999	Non pertinente (EXISTPR=0,9,nulla)	
MONTHPR	89/90	TRIMESTRALE	nulla	Nessuna risposta	YEARPR≠9999, nulla & REFYEAR-YEARPR≤2
			<i>Mese in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta</i>		
			01-12	Inserire il numero del mese in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta	
			99	Non pertinente (YEARPR=9999,nulla o REFYEAR-YEARPR>2)	
			<i>Motivo principale per cui la persona ha lasciato l'ultimo lavoro o ha concluso l'ultima attività lavorativa</i>		
			nulla	Nessuna risposta	
LEAVREAS	91/92	ANNUALE	00	Licenziamento o lavoratore in esubero	EXISTPR=1 e REFYEAR-YEARPR<8
			01	Lavoro a termine	
			02	Per prendersi cura dei figli o di adulti non autosufficienti	
			03	Altri motivi personali o familiari	
			04	Malattia o invalidità	
			05	Studio o formazione	
			06	Prepensionamento	
			07	Normale pensionamento	
			08	Servizio di leva o servizio civile obbligatorio	
			09	Altri motivi	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
STAPROPR	93	TRIMESTRALE soltanto se ha lavorato negli ultimi 12 mesi ANNUALE in caso contrario	99	Non pertinente (EXISTPR=0,9,nulla, o EXISTPR=1 e non ha lavorato negli ultimi 8 anni)	EXISTPR=1 e REFYEAR-YEARPR<8
			nulla	Nessuna risposta	
			1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
			2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
			3	Lavoratore dipendente	
			4	Coadiuvante familiare	
			9	Non pertinente (EXISTPR=0,9,nulla, o EXISTPR=1 e non ha lavorato negli ultimi 8 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	
NACEPR2D	94/95	TRIMESTRALE se ha lavorato negli ultimi 12 mesi ANNUALE in caso contrario	nulla	Nessuna risposta	EXISTPR=1 e REFYEAR-YEARPR<8
				<i>Attività economica dell'unità locale in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta</i>	
				NACE Rev. 2	
			00	Non pertinente (EXISTPR=0,9,nulla, o EXISTPR=1 e non ha lavorato negli ultimi 8 anni)	
ISCOPR3D	96/98	TRIMESTRALE se ha lavorato negli ultimi 12 mesi ANNUALE in caso contrario	nulla	Nessuna risposta	EXISTPR=1 e REFYEAR-YEARPR<8
				<i>Ultima professione svolta</i>	
				ISCO-88 (COM)	
			999	Non pertinente (EXISTPR=0,9,nulla, o EXISTPR=1 e non ha lavorato negli ultimi 8 anni)	
SEEKWORK	99	TRIMESTRALE	nulla	Nessuna risposta	(WSTATOR=3-5 o SIGNISAL=3) e età <75
				RICERCA DI LAVORO	
				<i>Ricerca di lavoro nelle quattro settimane precedenti</i>	
			1	La persona ha già trovato un lavoro che inizierà al massimo entro 3 mesi	
			2	La persona ha già trovato un lavoro che inizierà tra oltre 3 mesi e non sta cercando lavoro	
			3	La persona non sta cercando lavoro e non ha trovato un lavoro che inizierà in futuro	
4	La persona sta cercando lavoro				
9	Non pertinente (WSTATOR=1,2 o 9 e SIGNI- SAL≠3) o età di 75 anni o più				
SEEKREAS	100	ANNUALE		<i>Motivi per cui non sta cercando lavoro</i>	SEEKWORK=3
				<i>La persona non sta cercando lavoro per il seguente motivo:</i>	
			1	— è in attesa di tornare al suo posto di lavoro (persona in sospensione dal lavoro)	
	2	— malattia o invalidità			

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
SEEKTYPE	101	TRIMESTRALE	3	— per prendersi cura dei figli o di adulti non autosufficienti	SEEKWORK=1,2,4 o LOOKOJ=1
			4	— altri motivi personali o familiari	
			5	— studio o formazione	
			6	— pensionamento	
			7	— ritiene di non riuscire a trovare lavoro	
			8	— per altri motivi	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠3)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Tipo di lavoro cercato (o trovato)</i>	
				Lavoro cercato (per SEEKWORK=1, 2 lavoro trovato):	
			1	come lavoratore autonomo come lavoratore dipendente:	
			2	— la persona cerca soltanto (o ha già trovato) un lavoro a tempo pieno	
			3	— la persona cerca un lavoro a tempo pieno, ma se non lo trovasse accetterebbe un lavoro part-time	
			4	— la persona cerca un lavoro part-time, ma se non lo trovasse accetterebbe un lavoro a tempo pieno	
5	— la persona cerca soltanto (o ha già trovato) un lavoro a tempo parziale				
6	— la persona non ha specificato se cerca (o ha già trovato) un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale				
9	Non pertinente (SEEKWORK≠1,2,4 e LOOKOJ≠1)				
SEEKDUR	102	TRIMESTRALE	nulla	Nessuna risposta	SEEKWORK=1,4 o LOOKOJ=1
				<i>Durata della ricerca di un lavoro</i>	
			0	Ricerca non ancora iniziata	
			1	Meno di 1 mese	
			2	1-2 mesi	
			3	3-5 mesi	
			4	6-11 mesi	
			5	12-17 mesi	
			6	18-23 mesi	
			7	24-47 mesi	
8	4 anni o più				

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
METHODA	103	TRIMESTRALE	9	Non pertinente (SEEKWORK≠1,4 e LOOKOJ≠1)	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			nulla	Nessuna risposta	
				METODI USATI PER CERCARE LAVORO NELLE QUATTRO SETTIMANE PRECE- DENTI	
				<i>Contatti con un centro pubblico per l'impiego per cercare lavoro</i>	
METHODB	104	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Contatti con una agenzia privata di collocamento per cercare lavoro</i>	
METHODC	105	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Invio di una domanda di lavoro direttamente a potenziali datori di lavoro</i>	
METHODD	106	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Contatti con amici, parenti, sindacati, ecc.</i>	
METHODE	107	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Inserzioni su giornali o riviste o risposte ad annunci</i>	
METHODF	108	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Esame di offerte di lavoro su giornali e riviste</i>	
METHODG	109	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Partecipazione a selezioni, colloqui o concorsi</i>	
METHODH	110	TRIMESTRALE	0	No	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			1	Sì	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	
				<i>Ricerca di terreni, di locali o di attrezzature</i>	
			9	Non pertinente (SEEKWORK≠4 e LOOKOJ≠1)	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
METHODI	111	TRIMESTRALE		<i>Richiesta di permessi, licenze o finanziamenti</i>	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			0	No	
			1	Sì	
METHODJ	112	TRIMESTRALE	9	Non pertinente (SEEKWORK#4 e LOOKOJ#1)	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			0	No	
			1	Sì	
METHODK	113	TRIMESTRALE	9	Non pertinente (SEEKWORK#4 e LOOKOJ#1)	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			0	No	
			1	Sì	
METHODL	114	TRIMESTRALE	9	Non pertinente (SEEKWORK#4 e LOOKOJ#1)	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			0	No	
			1	Sì	
METHODM	115	TRIMESTRALE	9	Non pertinente (SEEKWORK#4 e LOOKOJ#1)	SEEKWORK=4 o LOOKOJ=1
			0	No	
			1	Sì	
WANTWORK	116	TRIMESTRALE		Disponibilità a lavorare della persona che non sta cercando lavoro	SEEKWORK=3
				La persona non sta cercando lavoro:	
			1	— ma vorrebbe comunque lavorare	
			2	— e non vuole lavorare	
AVAILABLE	117	TRIMESTRALE	9	e non vuole lavorare Non pertinente (SEEKWORK#3)	SEEKWORK=1,4 o WANTWORK=1, nulla o WISHMORE=1
			nulla	Nessuna risposta	
			1	Se trovasse ora lavoro: la persona potrebbe iniziare a lavorare immediatamente (entro 2 settimane)	
			2	la persona non potrebbe iniziare a lavorare immediatamente (entro 2 settimane)	
			9	Non pertinente (SEEKWORK#1, 4 e WANTWORK#1, nulla e WISHMORE#1)	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
AVAIRES	118	ANNUALE		<i>Motivi per cui la persona non è disponibile a iniziare a lavorare entro due settimane</i>	AVAILBLE=2
				La persona non potrebbe iniziare a lavorare immediatamente (entro 2 settimane):	
			1	— perché deve terminare gli studi o completare i corsi di formazione professionale che sta seguendo	
			2	— perché deve concludere il servizio di leva o il servizio civile obbligatorio	
			3	— perché, dovendo dare un preavviso, non può lasciare l'attuale lavoro entro due settimane	
			4	— per motivi personali o familiari (inclusa maternità)	
			5	— per malattia o incapacità lavorativa	
			6	— per altri motivi	
			9	Non pertinente (AVAILBLE≠2)	
PRESEEK	119	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	SEEKWORK=1,2,4
				<i>Situazione della persona immediatamente prima di iniziare a cercare lavoro (o in attesa di iniziare un nuovo lavoro)</i>	
			1	La persona lavorava (inclusi apprendisti e tirocinanti)	
			2	La persona studiava a tempo pieno (esclusi apprendisti e tirocinanti)	
			3	La persona era in servizio di leva o in servizio civile obbligatorio	
			4	La persona aveva impegni familiari	
			5	Altra (ad esempio, in pensione)	
			9	Non pertinente (SEEKWORK=3,9)	
			nulla	Nessuna risposta	
NEEDCARE	120	ANNUALE		<i>Necessità di servizi di assistenza</i>	FTPTREAS=3 o SEEKREAS=3
				La persona non sta cercando lavoro o lavora a tempo parziale perché:	
			1	non ha a disposizione adeguati servizi cui affidare la cura dei figli, oppure questi sono troppo costosi	
			2	non ha a disposizione adeguati servizi cui affidare la cura di persone malate, disabili o anziani, oppure tali servizi sono troppo costosi	
			3	non ha a disposizione adeguati servizi cui affidare la cura sia dei figli, sia di persone malate, disabili o anziani, oppure tali servizi sono troppo costosi	
			4	la disponibilità di servizi di assistenza non influenza la decisione di lavorare a tempo parziale o di non cercare lavoro	
			9	Non pertinente (FTPTREAS≠3 e SEEKREAS≠3)	
			nulla	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
REGISTER	121	ANNUALE	1	<i>Iscrizione a un centro pubblico per l'impiego</i> La persona è iscritta a un centro pubblico per l'impiego e beneficia di indennità o assistenza	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 74 anni
			2	La persona è iscritta a un centro pubblico per l'impiego ma non beneficia di indennità o assistenza	
			3	La persona non è iscritta a un centro pubblico per l'impiego ma beneficia di indennità o assistenza	
			4	La persona non è iscritta a un centro pubblico per l'impiego e non beneficia di indennità o assistenza	
			9	Non pertinente (persona di età inferiore a 15 anni o superiore a 75 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	
MAINSTAT (facoltativo)	122	ANNUALE		CONDIZIONE PRINCIPALE <i>Condizione principale</i>	Tutte le persone di 15 anni o più
			1	La persona svolge un lavoro o una professione, incluso un lavoro non retribuito per un'azienda o un'impresa familiare, anche nell'ambito di un apprendistato o di un tirocinio retribuito, ecc.	
			2	Disoccupato	
			3	Alunno, studente, lavoratore non retribuito, in formazione	
			4	Ritirato dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività	
			5	Permanentemente inabile al lavoro	
			6	In servizio di leva obbligatorio	
			7	Casalinga	
			8	Altra persona inattiva	
			9	Non pertinente (età inferiore a 15 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	
EDUCSTAT	123	TRIMESTRALE		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>Studente o apprendista iscritto a un corso di istruzione nelle ultime quattro settimane</i>	Tutte le persone di 15 anni o più
			1	Studente o apprendista	
			3	Persona iscritta a un corso di istruzione ma in vacanza	
			2	Persona non studente o apprendista	
			9	Non pertinente (età inferiore a 15 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	
EDUCLEVL	124	TRIMESTRALE		<i>Livello di tale istruzione o formazione professionale</i>	EDUCSTAT=1 o 3
			1	ISCED 1	
			2	ISCED 2	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
EDUCFILD (facoltativo)	125/127	ANNUALE	3	ISCED 3	EDUCSTAT=1 o 3 e EDUCLEVL=3 da 6
			4	ISCED 4	
			5	ISCED 5	
			6	ISCED 6	
			9	Non pertinente (EDUCSTAT=2,9, nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Settore di tale istruzione o formazione professionale</i>	
			000	Programmi generali	
			100	Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione	
			200	Scienze umanistiche, lettere e arte	
			222	Lingue straniere	
			300	Scienze sociali, scienze economiche e giurisprudenza	
			400	Scienze, matematica e informatica	
			420	Scienze della vita (incluse scienze biologiche e ambientali)	
			440	Scienze fisiche (incluse fisica, chimica e geologia)	
			460	Scienze matematiche e statistiche	
			481	Informatica	
			482	Uso del computer	
			500	Ingegneria, produzione industriale e costruzioni	
			600	Agricoltura e veterinaria	
700	Salute e assistenza				
800	Servizi				
900	Sconosciuto				
999	Non pertinente (EDUCSTAT=2,9, nulla o EDUCLEVL=(da 3 a 6))				
COURATT	128	TRIMESTRALE	nulla	Nessuna risposta	Tutte le persone di 15 anni o più
				<i>Nelle ultime quattro settimane la persona ha partecipato a corsi, seminari, conferenze o lezioni private al di fuori del sistema di istruzione standard (qui di seguito, attività formative)</i>	
			1	Sì	
			2	No	
			9	Non pertinente (età inferiore a 15 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
COURLEN	129/131	TRIMESTRALE		<i>Numero di ore dedicate a tutte le attività formative nelle ultime quattro settimane</i>	COURATT=1
			3 cifre	Numero di ore	
			999	Non pertinente (COURATT=2,9, nulla)	
COURPURP (facoltativo)	132	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	COURATT=1
				<i>Motivi della partecipazione all'attività formativa più recente</i>	
			1	Principalmente professionali	
			2	Principalmente personali/sociali	
COURFIELD (facoltativo)	133/135	ANNUALE	9	Non pertinente (COURATT=2,9, nulla)	COURATT=1
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Settore dell'attività formativa più recente</i>	
			000	Programmi generali	
			100	Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione	
			200	Scienze umanistiche, lettere e arte	
			222	Lingue straniere	
			300	Scienze sociali, scienze economiche e giurisprudenza	
			400	Scienze, matematica e informatica	
			420	Scienze della vita (incluse scienze biologiche e ambientali)	
			440	Scienze fisiche (incluse fisica, chimica e geologia)	
			460	Scienze matematiche e statistiche	
			481	Informatica	
			482	Uso del computer	
			500	Ingegneria, produzione industriale e costruzioni	
			600	Agricoltura e veterinaria	
			700	Salute e assistenza	
800	Servizi				
900	Sconosciuto				
999	Non pertinente (COURATT=2,9, nulla)				
COURWORH (optional)	136	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	COURATT=1
				<i>Partecipazione all'attività formativa più recente durante l'orario di lavoro</i>	
			1	Esclusivamente durante l'orario di lavoro	
			2	Principalmente durante l'orario di lavoro	
	3	Principalmente fuori dall'orario di lavoro			

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
HATLEVEL	137/138	TRIMESTRALE	4	Esclusivamente fuori dall'orario di lavoro	Tutte le persone di 15 anni o più
			5	In quel periodo la persona non aveva un lavoro	
			9	Non pertinente (COURATT=2,9, nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Titolo di studio più alto conseguito o livello di formazione professionale più elevato raggiunto</i>	
			00	Nessun titolo di studio o istruzione di livello inferiore a ISCED 1	
			11	ISCED 1	
			21	ISCED 2	
			22	ISCED 3c (inferiore a due anni)	
			31	ISCED 3c (due anni o più)	
			32	ISCED 3 a, b	
			30	(senza possibilità di distinzione tra a, b o c, 2 a+)	
			41	ISCED 4a, b	
			42	ISCED 4c	
			43	ISCED 4 (senza possibilità di distinzione tra a, b o c)	
			51	ISCED 5b	
			52	ISCED 5a	
			60	ISCED 6	
			HATFIELD	139/141	
nulla	Nessuna risposta				
	<i>Settore del titolo di studio più alto conseguito o del livello di formazione professionale più elevato raggiunto</i>				
000	Programmi generali ⁽¹⁾				
100	Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione ⁽¹⁾				
200	Scienze umanistiche, lettere e arte ⁽¹⁾				
222	Lingue straniere				
300	Scienze sociali, scienze economiche e giurisprudenza ⁽¹⁾				
400	Scienze, matematica e informatica ⁽¹⁾				
420	Scienze della vita (incluse scienze biologiche e ambientali) ⁽¹⁾				
440	Scienze fisiche (incluse fisica, chimica e geologia) ⁽¹⁾				
460	Scienze matematiche e statistiche ⁽¹⁾				
481	Informatica				
482	Uso del computer				

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
HATYEAR	142/145	ANNUALE	500	Ingegneria, produzione industriale e costruzioni ⁽¹⁾	HATLEVEL=11-60
			600	Agricoltura e veterinaria ⁽¹⁾	
			700	Salute e assistenza ⁽¹⁾	
			800	Servizi ⁽¹⁾	
			900	Sconosciuto	
			999	Non pertinente (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Anno in cui è stato conseguito il titolo di studio più alto o è stato raggiunto il livello di formazione professionale più elevato</i>	
WSTAT1Y	146	ANNUALE		Inserire le 4 cifre dell'anno in cui è stato conseguito il titolo di studio più alto o è stato raggiunto il livello di formazione professionale più elevato	Tutte le persone di 15 anni o più
			9999	Non pertinente (HATLEVEL=00, 99, nulla)	
			nulla	Nessuna risposta	
				CONDIZIONE UN ANNO PRIMA DELL'INDAGINE	
				<i>Condizione con riferimento all'attività svolta un anno prima dell'indagine</i>	
			1	La persona svolgeva un lavoro o una professione, incluso un lavoro non retribuito per un'azienda o un'impresa familiare, anche nell'ambito di un apprendistato o di un tirocinio retribuito, ecc.	
			2	Disoccupato	
			3	Alunno, studente, lavoratore non retribuito, in formazione	
STAPRO1Y	147	ANNUALE	4	Ritirato dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività	WSTAT1Y=1
			5	Permanentemente inabile al lavoro	
			6	In servizio di leva obbligatorio	
			7	Casalinga	
			8	Altra persona inattiva	
			9	Non pertinente (età inferiore a 15 anni)	
			nulla	Nessuna risposta	
				<i>Posizione nella professione un anno prima dell'indagine</i>	
			1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
			2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
			3	Lavoratore dipendente	
			4	Coadiuvante familiare	
			9	Non pertinente (WSTAT1Y≠1)	
			nulla	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
NACE1Y2D	148/149	ANNUALE		<i>Attività economica dell'unità locale in cui la persona lavorava un anno prima dell'indagine</i>	WSTAT1Y=1
			00	NACE Rev. 2 Non pertinente (WSTAT1Y≠1)	
COUNTRY	150/151	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	Tutte le persone di 1 anno o più
			99	<i>Paese di residenza un anno prima dell'indagine</i> Per la codifica si veda la classificazione ISO dei paesi Non pertinente (bambino di età inferiore a un anno)	
REGION1Y	152/153	ANNUALE	nulla	Nessuna risposta	Tutte le persone di 1 anno o più
			99	<i>Regione di residenza un anno prima dell'indagine</i> NUTS 2 Non pertinente (persona che ha cambiato paese di residenza o bambino di età inferiore a un anno)	
INCDECIL	154/155	ANNUALE		RETRIBUZIONE <i>Retribuzione (netta) mensile percepita per l'attività lavorativa principale</i>	STAPRO=3
			01-10	Ordine per decili	
			99	Non pertinente (STAPRO≠3)	
			nulla	Nessuna risposta	
REFYEAR	156/159	TRIMESTRALE		DATI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVISTA <i>Anno dell'indagine</i>	Tutti
				4 cifre dell'anno	
REFWEEK	160/161	TRIMESTRALE		<i>Settimana di riferimento</i>	Tutti
				Numero della settimana da lunedì a domenica	
INTWEEK	162/163	TRIMESTRALE		<i>Settimana dell'intervista</i>	Tutti
				Numero della settimana da lunedì a domenica	
COUNTRY	164/165	TRIMESTRALE		<i>Paese</i>	Tutti
				Per la codifica si veda la classificazione ISO dei paesi	
REGION	166/167	TRIMESTRALE		<i>Regione della famiglia</i>	Tutti
				NUTS 2	
DEGURBA	168	TRIMESTRALE		<i>Grado di urbanizzazione</i>	Tutti
			1	Zona densamente popolata	
			2	Zona intermedia	
			3	Zona scarsamente popolata	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
HHNUM	169/174	TRIMESTRALE		<i>Numero d'ordine della famiglia</i>	Tutti
				I numeri d'ordine sono attribuiti dagli istituti nazionali di statistica e restano invariati per tutte le tornate Le registrazioni relative ai diversi componenti della stessa famiglia recano il medesimo numero d'ordine	
HHTYPE	175	TRIMESTRALE		<i>Tipologia familiare</i>	Tutti
			1	La persona vive in famiglia (o permanentemente in un albergo) ed è oggetto di indagine in questa famiglia	
			2	La persona vive in una convivenza ed è oggetto di indagine in tale convivenza	
			3	La persona vive in una convivenza ma è oggetto di indagine in questa famiglia	
			4	La persona vive in un'altra famiglia sul territorio del paese ma è oggetto di indagine nella famiglia di origine	
HHINST	176	TRIMESTRALE		<i>Tipo di convivenza</i>	HHTYPE=2,3
			1	Istituto di istruzione	
			2	Ospedale	
			3	Altro istituto assistenziale	
			4	Istituto religioso (diverso da 1-3)	
			5	Residenza per lavoratori, alloggio per lavoratori sul cantiere, casa dello studente, residenza universitaria, ecc.	
			6	Caserma	
			7	Altro (ad esempio, istituto penitenziario)	
			9	Non pertinente (HHTYPE=1,4)	
			nulla	Nessuna risposta	
COEFFY	177/182	ANNUALE		<i>Fattore di ponderazione annuale</i>	Tutti
			0000-9999	Le colonne 177-180 contengono numeri interi	
			00-99	Le colonne 181-182 contengono decimali	
COEFFQ	183/188	TRIMESTRALE		<i>Fattore di ponderazione trimestrale</i>	Tutti
			0000-9999	Le colonne 183-186 contengono numeri interi	
			00-99	Le colonne 187-188 contengono decimali	
COEFFH	189/194	ANNUALE		<i>Fattore di ponderazione annuale del campione delle caratteristiche delle famiglie (nel caso di un campione di individui)</i>	
			0000-9999	Le colonne 189-192 contengono numeri interi	

Nome	Colonna	Periodicità	Codice	Descrizione	Filtro/note
INTWAVE	195	TRIMESTRALE	00-99	Le colonne 193-194 contengono decimali <i>Numero d'ordine della tornata dell'indagine</i>	Tutti
INTQUEST	196	TRIMESTRALE	1-8	Numero d'ordine della tornata <i>Questionario utilizzato</i>	Tutti
			1	Solo variabili fondamentali	
			2	Questionario intero	

(¹) O suddivisioni di ISCED 1997 — settore di istruzione — con codici a 3 cifre.

REGOLAMENTO (CE) N. 378/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2008****relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di aprile 2008 dal regolamento (CE) n. 327/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾ considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ che apre un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008, per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America.

(2) Per i contingenti di riso originario della Thailandia, d'Australia e di origini diverse da Thailandia, Australia e Stati Uniti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il secondo sottoperiodo è il mese di aprile. Per il contingente di riso originario degli Stati Uniti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo è il mese di aprile.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.

(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4) Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4128 — 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98 riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5) Occorre quindi fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4130 contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130, contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingenziale successivo, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di aprile 2008	Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2008 (in kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	90,214372 %	5 076 005
Thailandia	09.4128	— ⁽²⁾	7 157 037
Australia	09.4129	— ⁽²⁾	874 500
Altre origini	09.4130	1,204963 %	0

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

⁽²⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.

REGOLAMENTO (CE) N. 379/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

La sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1282/2006 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingente 2008/2009 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, e presentate per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

- 0,699913, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1282/2006,
- 0,292810, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1282/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici. L'articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2008.

⁽¹⁾ Parere del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 aprile 2008.

⁽³⁾ GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

(2) La direttiva 2004/40/CE prevede valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nuovi studi scientifici dell'ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l'adozione della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro della revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso, da un lato, e dall'Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi «criteri d'igiene ambientale», dall'altro lato. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.

(3) In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l'eventuale incidenza dell'attuazione della direttiva 2004/40/CE sull'utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali. La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. I risultati di tale studio, disponibili all'inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l'accesso ai vantaggi offerti da un impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.

(4) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/40/CE prevede che la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dell'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici siano disciplinati da norme europee armonizzate stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (Cenelec). È opportuno tenere conto di tali norme armonizzate, essenziali per garantire un'applicazione armoniosa della direttiva e previste per il 2008.

(5) Il tempo necessario per ottenere e analizzare tali nuove informazioni e per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva 2004/40/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza

[notificata con il numero C(2008) 1484]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/329/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 2001/95/CE e alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, i produttori hanno l'obbligo di commercializzare solo prodotti sicuri.

(2) La direttiva 88/378/CEE stabilisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza che devono essere rispettati dai giocattoli per soddisfare gli obiettivi in materia di sicurezza della direttiva. Inoltre la direttiva prevede che al fine di facilitare la prova di conformità rispetto ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, gli organismi di normalizzazione elaborino delle norme europee per la progettazione e la composizione dei giocattoli. Attualmente il rischio rappresentato dai magneti è contemplato dai requisiti generali in materia di sicurezza della direttiva 88/378/CEE; tuttavia tale direttiva non contiene requisiti di sicurezza specifici per i rischi posti dai magneti.

(3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha emesso la norma europea EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», che rappresenta una versione consolidata della norma armonizzata EN 71-1:1998 e dei relativi 11 emendamenti. I giocattoli che soddisfano detta norma sono considerati conformi ai requisiti essenziali della direttiva 88/378/CEE nella misura in cui sono interessati i requisiti specifici contemplati dalla norma. Attualmente la norma non contiene requisiti tecnici per i giocattoli magnetici. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/378/CEE, qualora una norma armonizzata non contempli tutti i rischi potenzialmente posti da un giocattolo, i fabbricanti devono procedere a un esame CE di tipo.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

- (4) Al fine di regolamentare i rischi specifici dei giocattoli magnetici, il 25 maggio 2007 la Commissione ha dato mandato al CEN⁽¹⁾, conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾, di rivedere la norma europea EN 71-1:2005 entro 24 mesi. In attesa dell'elaborazione e dell'entrata in vigore della norma rivista è necessario affrontare immediatamente il rischio posto dai giocattoli magnetici al fine di ridurre al minimo, migliorando la conoscenza dei pericoli, il rischio che accadano ulteriori incidenti a bambini a causa di tali giocattoli.
- (5) Oltre che dalla direttiva 88/378/CEE la sicurezza dei giocattoli è regolamentata dalla direttiva 2001/95/CE, che introduce un quadro generale di sorveglianza del mercato relativo ai prodotti di consumo. In base all'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, se la Commissione viene a conoscenza che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori essa, a determinate condizioni, può adottare una decisione che impone agli Stati membri l'obbligo di adottare temporaneamente misure volte in particolare a limitare, o subordinare a condizioni specifiche, l'immissione o messa a disposizione sul mercato di simili prodotti.
- (6) Una simile decisione può essere adottata qualora: a) uno o più Stati membri differiscano in modo significativo nella strategia adottata o da adottarsi per affrontare il rischio in questione; b) il rischio, in considerazione della natura del problema di sicurezza, non possa essere affrontato con l'urgenza del caso nell'ambito delle procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili al prodotto in questione; e c) il rischio possa essere eliminato in modo efficace soltanto adottando misure appropriate applicabili a livello comunitario per assicurare un livello coerente e elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.
- (7) Recentemente è emerso un rischio grave in relazione ai magneti nei giocattoli. Seppur utilizzati da molto tempo nei giocattoli, negli ultimi anni i magneti sono diventati sempre più potenti, e possono quindi venire distaccati più facilmente se fissati tramite le stesse tecniche utilizzate in passato. Inoltre, vista la potenza aumentata, i magneti singoli o le parti magnetiche attualmente utilizzate nei giocattoli presentano un rischio di incidente grave più elevato rispetto al passato.
- (8) Tale rischio grave è stato rilevato sulla base di numerosi incidenti segnalati in tutto il mondo nel corso degli anni 2006 e 2007, che hanno visto bambini inghiottire ma-
- gneti staccati da giocattoli o piccole parti di giocattoli contenenti magneti. In caso di ingestione di più di un magnete i magneti possono attrarsi a vicenda e causare perforazioni, infezioni o blocchi intestinali, con conseguenze mortali. Anche l'inalazione dei magneti ha provocato lesioni gravi, e l'aspirazione nei polmoni richiede un intervento chirurgico immediato.
- (9) Oltre ad un incidente mortale segnalato negli Stati Uniti, dal 2006 in tutto il mondo sono stati segnalati numerosi casi di ingestione da parte di bambini di almeno due magneti o di un magnete insieme a un oggetto metallico, che hanno richiesto delicati interventi chirurgici. Tali incidenti hanno coinvolto bambini di età compresa tra 10 mesi e 12 anni.
- (10) Durante il 2006 e il 2007 molti fabbricanti di giocattoli hanno dovuto procedere al ritiro su vasta scala di giocattoli magnetici. In particolare, oltre 18 milioni di giocattoli magnetici sono stati richiamati in tutto il mondo nel corso dell'estate 2007, e una percentuale significativa di tali giocattoli si trovavano sul mercato europeo. A seguito degli incidenti e dei recenti richiami, numerosi fabbricanti si sono resi conto dei rischi esistenti e hanno modificato la progettazione dei giocattoli in questione, incapsulando o incastonando i magneti all'interno delle parti che li contengono.
- (11) Alcuni paesi hanno già adottato misure volte ad affrontare il rischio. In particolare, negli Stati Uniti la Consumer Product Safety Commission (CPSC) il 19 aprile 2007 ha diffuso un'avvertenza ai genitori riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza posti dai giocattoli magnetici. Inoltre la CPSC ha partecipato alla revisione della norma ASTM F963-2007 «*Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety*» creata sotto gli auspici dell'organismo di normalizzazione internazionale ASTM, per tenere conto dei magneti nei giocattoli. In Europa la Francia e la Germania hanno notificato alla Commissione le proprie disposizioni nazionali.
- (12) Nella risoluzione del 26 settembre 2007 sulla sicurezza dei prodotti e in particolare dei giocattoli⁽³⁾, il Parlamento europeo invita la Commissione ad usare i propri poteri per adottare misure restrittive, compresi i divieti, qualora venga accertato che beni di consumo immessi sul mercato comunitario non sono sicuri.
- (13) Dalla consultazione degli Stati membri in seno al comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE è emerso che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri quanto alla strategia da adottare per affrontare i rischi posti dai giocattoli magnetici.

(1) Mandato di normazione al CEN, del 25 maggio 2007, relativo all'elaborazione di una norma per i giocattoli magnetici (M/410.)

(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0412.

- (14) In assenza di normative comunitarie alcuni Stati membri hanno adottato, o sono in procinto di adottare, misure nazionali divergenti al fine di gestire il rischio posto dai giocattoli magnetici. L'introduzione di tali misure nazionali determinerà inevitabilmente un livello diseguale di protezione e ostacoli intracomunitari agli scambi di giocattoli magnetici. Numerosi Stati membri hanno invocato una misura comunitaria.
- (15) Vi è una normativa comunitaria sugli elementi di piccole dimensioni nei giocattoli destinati ai bambini piccoli ⁽¹⁾, ma essa non contempla specificamente e sufficientemente i rischi determinati dai giocattoli magnetici per i bambini di età superiore a tre anni. Alla luce della natura del pericolo, il rischio provocato dai giocattoli magnetici non può essere trattato efficacemente e in modo compatibile con il grado d'urgenza del caso ricorrendo alle altre procedure stabilite in strumenti specifici della normativa comunitaria. È quindi necessario ricorrere a una decisione temporanea ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, fino a quando la norma europea rivista EN 71-1:2005 non fornisca una soluzione globale al problema individuato. La misura mirata introdotta dalla presente decisione si limita a offrire una soluzione parziale, temporanea e a breve termine. La Commissione ha già riconosciuto chiaramente la necessità di requisiti di fabbricazione per affrontare in modo adeguato i rischi posti dai giocattoli magnetici quando ha affidato al CEN il mandato di normalizzazione riguardo alla revisione della norma EN 71-1:2005.
- (16) Alla luce del grave rischio costituito dai giocattoli magnetici e per assicurare un livello elevato e coerente di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori su tutto il territorio dell'UE, nonché per evitare ostacoli agli scambi, urge l'adozione di una decisione temporanea conformemente all'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE. Tale decisione dovrebbe rapidamente subordinare l'immissione sul mercato e la messa a disposizione dei giocattoli magnetici alla condizione che siano contrassegnati da un'adeguata avvertenza riguardo al rischio legato alla presenza di magneti o di componenti magnetici di forma e dimensioni tali da permetterne l'ingestione da parte di bambini. Una simile decisione dovrebbe contribuire a prevenire ulteriori lesioni o incidenti mortali.
- (17) Alla luce delle informazioni riguardo agli incidenti e ai pericoli e in attesa della misura permanente in forma di revisione della norma EN 71-1:2005, il campo d'applicazione della presente decisione dovrebbe riguardare i giocattoli magnetici.
- (18) La presente decisione si applica fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, nonché gli articoli da 6 a 8 della direttiva
- 2001/95/CE, e non vieta dunque alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure qualora un giocattolo magnetico si riveli pericoloso nonostante la sua conformità ai requisiti della presente decisione e ad altri criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza. Gli Stati membri devono assicurare la sorveglianza del mercato e le attività di applicazione necessarie a prevenire i rischi alla salute e sicurezza dei consumatori causati dai prodotti non sicuri.
- (19) Sulla base dei progressi realizzati riguardo alla revisione della norma europea EN 71-1:2005 e in relazione alla completezza della norma rivista nonché alla sua adeguatezza a prevenire pienamente i rischi posti dai giocattoli magnetici, la Commissione deciderà se prorogare la validità della presente decisione per ulteriori periodi e se modificare la decisione stessa. In particolare la Commissione deciderà se sia opportuno introdurre requisiti di fabbricazione, che siano complementari all'avvertenza imposta nella presente decisione.
- (20) Si impone un breve periodo di transizione, nell'interesse sia degli Stati membri che devono assicurare un'applicazione efficace della decisione, che dei fabbricanti e distributori di giocattoli magnetici soggetti all'obbligo di immettere sul mercato e fornire solo giocattoli magnetici contrassegnati dall'avvertenza prescritta. In questo caso si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile, in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti e di garantire la proporzionalità, nonché tenendo conto del fatto che la misura consiste solo in un'avvertenza scritta e non richiede modifiche alla progettazione vera e propria del prodotto. L'obbligo di apposizione di un'avvertenza sui giocattoli magnetici dovrebbe quindi entrare in vigore entro breve tempo dall'adozione della presente decisione da parte della Commissione.
- (21) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «giocattolo magnetico», un giocattolo che contiene o consiste di uno o più magneti o componenti magnetici di forma e dimensioni atte ad essere ingeriti, accessibili ai bambini,

⁽¹⁾ In conformità della direttiva 88/378/CEE, i giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati. Ciò significa che i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi non devono contenere alcun elemento tale da poter essere ingerito e/o inalato, che si tratti di magneti o meno.

- «giocattolo», qualsiasi prodotto o materiale concepito o destinato chiaramente a essere utilizzato a fini ludici da bambini di età inferiore a 14 anni,
- «di forma e dimensioni atte ad essere ingeriti», magneti o componenti che entrano interamente nel cilindro delle piccole parti definito dalla norma EN 71-1:2005,
- «accessibili ai bambini», magneti o componenti singoli o atti a essere staccati dal giocattolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili da parte di bambini, anche se originariamente contenuti, incapsulati, incastrati o incastornati nel giocattolo,
- «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un giocattolo magnetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito,
- «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un giocattolo magnetico sul mercato comunitario,
- «ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione, l'esposizione e l'offerta al consumatore.

Articolo 2

Avvertenza

1. Gli Stati membri assicurano che i giocattoli magnetici commercializzati o forniti rechino un'avvertenza:
 - a) con la seguente dicitura: «Avvertenza! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.»;
 - b) o con una formulazione equivalente e facilmente comprensibile che trasmetta chiaramente lo stesso contenuto.
2. L'avvertenza deve risultare chiaramente visibile e leggibile ed essere posta in evidenza sull'imballaggio o altrimenti fissata al giocattolo magnetico in maniera tale che il consumatore possa notarla all'acquisizione.

3. L'avvertenza deve figurare in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato o fornito sul mercato.

Articolo 3

Attuazione

1. A partire dal 21 luglio 2008, gli Stati membri provvedono al divieto di immissione o messa a disposizione sul mercato dei giocattoli magnetici che non recano l'avvertenza obbligatoria.
2. A partire dal 21 luglio 2008, gli Stati membri provvedono al divieto di immissione o messa a disposizione sul mercato dei giocattoli magnetici che non recano l'avvertenza obbligatoria.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente al paragrafo 12 della direttiva 2001/95/CE.

Articolo 4

Informazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione, pubblicano tali misure e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica fino a 21 aprile 2009.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Meglana KUNEVA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 1482]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/330/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/716/CE della Commissione, del 30 ottobre 2007, stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 ⁽²⁾. Finché questi stabilimenti sono soggetti alle misure transitorie, i prodotti da essi provenienti possono solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un'ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in regime di transizione.
- (2) La decisione 2007/716/CE è stata modificata dalla decisione 2008/290/CE.
- (3) Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori delle carni e

del latte hanno cessato le loro attività o hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

- (4) L'allegato della decisione 2007/716/CE deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti figuranti nell'allegato della presente decisione sono cancellati dall'allegato della decisione 2007/716/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2008/290/CE (GU L 96 del 9.4.2008, pag. 35).

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI CHE DEVONO ESSERE CANCELLATI DALL'ALLEGATO DELLA DECISIONE

Stabilimenti di trasformazione delle carni

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o località, regione
18.	BG 0401010	«Bilyana» OOD	s. B. Slivovo obsht. Svishtov
35.	BG 0901017	«Musan» OOD	s. Valkovich obsht. Dzhebel
38.	BG 1101012	OOD «Iv. Zyumbilski»	gr. Troyan Industr. zona
61.	BG 1901003	«Edrina» EOOD	gr. Tutrakan ul. «Silistra» 52
94.	BG 0302010	ET «ALEKS-Sasho Aleksandrov»	gr. Varna zh.k. «Vazrazhdane»
96.	BG 0402002	«Pimens» OOD	gr. Strazhitsa ul. «Iv. Vazov» 1
100.	BG 0402011	ET «Filipov-Svilen Filipov»	gr. Svishtov Zapadna promishlena zona
101.	BG 0402013	«Bani» OOD	gr. Lyaskovets promishlena zona «Chestovo»
144.	BG 0405003	«Merkuriy 2000» OOD	gr. Veliko Tarnovo ul. «Prof. Il. Yanulov» 2
145.	BG 0405006	ET «Kondor PSP-Petar Petrov»	s. B. Slivovo, obsht. Svishtov
149.	BG 0505002	ET «BIDIM – Dimitar Ivanov»	gr. Vidin ul. «Knyaz Boris – I» 1
150.	BG 0505009	«Dzhordan» EOOD	gr. Vidin ul. «Vladikina» 58
161.	BG 1105009	«Mesokombinat Lovetch» AD	gr. Lovetch ul. «Bialo more» 12
182.	BG 1805004	ET «Venelin Simeonov-Ivo»	gr. Ruse ul. «Zgorigrad» 70
183.	BG 1805016	«Metika-2000» OOD	gr. Ruse, ul. «Balkan» № 21
216.	BG 0204020	«Rodopa Nova» OOD	gr. Burgas ul. «Industrialna» 25
219.	BG 0204023	SD «Anada-Atanasov i sie»	gr. Nesebar Industrialna zona
226.	BG 0404001	ET «Stefmark-Stefan Markov»	gr. G. Oriahovitsa ul. «Sv. Knyaz Boris I» 86
228.	BG 0404017	«Tsentromes» OOD	s. Momin sbor obl. Veliko Tarnovo
229.	BG 0404018	OOD «R.A.-03-Bobi»	gr. G. Oriahovica ul. «St. Mihaylovski» 16
231.	BG 0404021	«Stefanov. Iv. Stefanov – 04» EOOD	s. Tserova koriya obl. Veliko Tarnovo

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o località, regione
232.	BG 0404022	«Mercurii-2000» OOD	gr. Veliko Tarnovo ul. «Ulitsa na uslugite»
236.	BG 0504004	ET «Vitalis-Ilko Yonchev»	gr. Vidin bul. «Panoniya» 17A
237.	BG 0504005	OOD «Dileks»	s. Borovitzha, obsht. Belogradchik
242.	BG 0704010	«Toni Treyding» OOD	gr. Sevlievo ul. «Marmarcha» 14
246.	BG 0804011	«Tropik» OOD	gr. Dobrich ul. «Otets Paisiy» 62
247.	BG 0804021	«Veselina Treyd» EOOD	gr. Dobrich ul. «Angel Stoyanov» 6
250.	BG 0904002	«Kips» EOOD	gr. Kardzhali Promishlena zona
257.	BG 1104010	«Mesokombinat Lovetch» AD	gr. Lovetch ul. «Byalo more» 12
267.	BG 1304014	«EKO-MES» EOOD	s. Velichkovo obsht. Pazardzhik
270.	BG 1404005	«Kolbaso» OOD	gr. Batanovtsi ul. «Bratya Miladinovi» 12
303.	BG 1804018	«Nadezhda-M» OOD	gr. Byala bul. «Kolyo Ficheto» 25
317.	BG 2204009	«Solaris AS» EOOD	gr. Sofia ul. «Dimitar Spisarevski» 26
351.	BG 2404032	«Rokar-1» OOD	gr. Stara Zagora bul. «Nikola Petkov» 61
367.	BG 2604021	«Lotos» OOD	gr. Dimitrovgrad ul. «Sava Dobroplodni»

Stabilimenti di trasformazione del latte

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o località, regione
37.	BG 2112028	«Medina» OOD	gr. Madan
45.	BG 0212048	«Bilding Zah» EOOD	s. Shivarovo obsht. Ruen
46.	BG 0712008	«Milkieks» OOD	gr. Sevlievo zh.k. «Atanas Moskov»
198.	BG 2418008	«Varbev» EOOD	s. Medovo obsht. Bratya Daskalovi
202.	BG 1518006	«Sirma Milk» EOOD	gr. Pleven Industrialna zona
207.	BG 2418007	«El Bi Bulgarikum» EAD	gr. Kazanlak kv. «Industrialen» 2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 1572]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/331/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha concesso alla Bulgaria periodi transitori per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2007/26/CE ⁽²⁾, 2007/689/CE ⁽³⁾ e 2008/209/CE ⁽⁴⁾.
- (3) La Bulgaria ha fornito garanzie quanto al fatto che a uno stabilimento di trasformazione del latte sarà fornito soltanto latte crudo conforme. Tale stabilimento va perciò cancellato dall'elenco figurante nel capitolo II dell'appendice dell'allegato VI.

(4) L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo stabilimento indicato nell'allegato della presente decisione è cancellato dall'elenco figurante nel capitolo II dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 282 del 26.10.2007, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 18.

ALLEGATO

Stabilimento di trasformazione del latte che deve essere cancellato dall'elenco figurante nel capitolo II dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania

Regione di Haskovo — N. 26

10.	BG 2612047	«Balgarsko sirene» OOD	gr. Haskovo bul. «Saedinenie» 94
-----	------------	------------------------	----------------------------------

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2008

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2008

[notificata con il numero C(2008) 1570]

(Le versioni in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono le sole facenti fede)

(2008/332/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

(2) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali ⁽³⁾ dispone che l'aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e il laboratorio sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

⁽³⁾ GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2008.

(5) In seguito a tale esame è opportuno accordare l'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti prescritti nei seguenti atti:

— direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽⁴⁾,

— direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁵⁾,

— direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽⁶⁾,

— direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁷⁾,

— direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽⁸⁾,

⁽⁴⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽⁵⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁶⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).

⁽⁸⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽⁹⁾,
 - direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽¹⁰⁾,
 - direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽¹¹⁾,
 - direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹²⁾,
 - decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹³⁾,
 - regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,
 - direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁴⁾,
 - decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ⁽¹⁵⁾.
- (6) L'aiuto comunitario per il funzionamento dei laboratori comunitari di riferimento e l'organizzazione di seminari

⁽⁹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

⁽¹⁰⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

⁽¹¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

⁽¹²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

⁽¹³⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

⁽¹⁴⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

⁽¹⁵⁾ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

deve inoltre essere conforme alle regole di ammissibilità stabilite nel regolamento (CE) n. 1754/2006.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁶⁾, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Tuttavia, nei casi in questione, e in mancanza di casi eccezionali debitamente giustificati, le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA sono escluse dal finanziamento del Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 241 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; un importo massimo di 18 000 EUR è destinato all'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre suina classica.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 78 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

⁽¹⁶⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

Articolo 3

Per l'influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VII della direttiva 2005/94/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 414 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 135 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 5

Per l'afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario all'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato XVI della direttiva 2003/85/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 312 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 6

Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario allo Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 212 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all'Ifremer, La Tremblade, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 8

Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 70 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 9

Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II B della direttiva 2000/75/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 313 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 10

Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFSSA, laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 11

Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFSSA, laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 246 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; un importo massimo di 26 000 EUR è destinato all'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.

Articolo 12

Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 160 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 13

Per collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura la Comunità concede un aiuto finanziario all'Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Articolo 14

Sono destinatari della presente decisione:

- Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hannover, Germania,
- Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito,
- AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Regno Unito,
- Statens Veterinære Serumlaboratorium, Hangøvej 2, DK-8200 Århus N, Danimarca,
- Ifremer, BP 133, F-17390, La Tremblade, Francia;
- Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de Algete km. 8, Valdeolmos, E-28100, Algete (Madrid), Spagna,
- AFSSA, laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia,
- AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23, avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Francia,
- Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130, Valdeolmos (Madrid), Spagna,
- Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, S-75007 Uppsala, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346 del 29 dicembre 2007)

A pagina 5, Allegato II, punto 1

Anziché: «1. Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca nelle acque comunitarie del Mar Nero.»

leggi: «1. Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.»
